

Team del progetto

Christina Dübendorfer

Martina Nöthiger

Christian Milzow

Risch Tratschin

Semir Ibric

Andreas Zysset

Ernst Basler + Partner AG

Zollikerstrasse 65

8702 Zollikon

Tel. +41 44 395 11 11

info@ebp.ch

www.ebp.ch

L'essenziale in breve

Dal 22 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha sottoposto a indagine conoscitiva un progetto di modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Esso contiene adeguamenti nel settore della protezione delle acque dagli inquinanti e nel settore della pianificazione della protezione delle acque. Complessivamente sono pervenuti 114 pareri, di cui 56 da destinatari interpellati.

Il nuovo avamprogetto di modifica dell'OPAc regola la struttura della tassa sulle acque di scarico, il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico, nonché le esigenze sul fronte delle emissioni dell'immissione delle acque di scarico. Contemporaneamente introduce una nuova base per la fissazione delle esigenze numeriche relative alla qualità delle acque per le sostanze organiche in tracce. Infine, risponde alla necessità di adeguamento a livello di pianificazione della protezione delle acque nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei e, in modo puntuale, nel settore dello spazio riservato alle acque.

Spazio riservato alle acque

Le nuove disposizioni concernenti lo spazio riservato alle acque suscitano controversie anche all'interno di uno stesso gruppo d'interesse. In linea generale, l'avamprogetto è approvato dalla maggior parte dei Cantoni come pure dalle Conferenze e associazioni dei Cantoni. I più contrari alle modifiche sono i rappresentanti del settore agricolo. Diversi gruppi partecipanti manifestano in modo generale l'esigenza di un ampliamento delle competenze cantonali in sede di fissazione dello spazio riservato alle acque.

La maggior parte delle richieste riguarda la possibilità di deroga per la fissazione dello spazio riservato alle acque nel caso di acque molto piccole, le condizioni per la realizzazione di strade agricole e forestali e il disciplinamento degli impianti accessori che servono ai prelievi o alle immissioni d'acqua nello spazio riservato alle acque. Le nuove disposizioni sulla computazione delle superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque sono trattate solo in pochi pareri e, nella maggior parte dei casi, sono accolte favorevolmente. Sono state però presentate diverse proposte per quanto riguarda la compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture in caso di rivitalizzazioni o erosione.

Finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Le spiegazioni riguardanti il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico ottengono un ampio consenso, in modo particolare anche dai Cantoni.

Molti partecipanti chiedono una soglia minima per l'obbligo di annuncio e di assoggettamento alla tassa. Inoltre, numerose proposte di modifica riguardano la presentazione tempestiva agli organi competenti dei documenti necessari alla realizzazione e l'introduzione di una limitazione dell'assoggettamento alla tassa agli abitanti della Svizzera.

Esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Anche le modifiche proposte all'allegato 3. 1 riscuotono un ampio consenso. Pure in questo caso si auspica una tempestiva elaborazione dell'ordinanza del DATEC e dell'aiuto all'esecuzione necessari all'esecuzione. Circa la metà delle richieste si riferisce alla determinazione dei principi per la selezione delle sostanze per la verifica dell'efficienza depurativa di cui all'allegato 3.1 numero 2 n. 8. I Cantoni chiedono di definire in un aiuto all'esecuzione le disposizioni sulla durata e sulla frequenza dei prelievi e di poter stabilire di caso in caso il numero minimo di campioni da analizzare.

Qualità delle acque

Gli adeguamenti delle esigenze relative alla qualità delle acque sono accolti con favore dalla grande maggioranza dei partecipanti, in particolare dai Cantoni come pure dalle Conferenze e associazioni dei Cantoni. Principalmente le richieste riguardano un aspetto puramente giuridico-formale dell'articolo 45 capoverso 5, l'estensione dei criteri generali per la definizione delle esigenze espresse in valori numerici alla salute umana come pure la definizione di esigenze numeriche relative a sostanze problematiche anche per le acque stagnanti. Gli adeguamenti proposti sono respinti dai rappresentanti del settore agricolo e da alcuni altri partecipanti. Le principali richieste si riferiscono a una maggiore considerazione delle esigenze dell'agricoltura, alla definizione trasparente delle esigenze numeriche relative alla qualità delle acque attraverso la partecipazione delle cerchie interessate nonché il mantenimento dello status quo in sede di fissazione di esigenze numeriche diverse per i pesticidi.

Protezione delle acque sotterranee

Le novità concernenti la pianificazione della protezione delle acque sotterranee sono appoggiate dalla maggioranza dei partecipanti, in particolare dai Cantoni come pure dalle Conferenze e associazioni dei Cantoni. Una minoranza respinge le modifiche per motivi in parte diametralmente opposti. Numerosi partecipanti, tra cui le organizzazioni di protezione dell'ambiente, fanno notare che si tratta di un indebolimento non sufficientemente motivato della protezione delle acque sotterranee nelle regioni carsiche. La maggioranza dei rappresentanti del settore agricolo rileva problemi concernenti l'attuazione e teme zone di protezione più estese e pertanto maggiori restrizioni all'utilizzazione.

Le principali proposte riguardano l'utilizzo delle captazioni minori, le disposizioni concernenti le costruzioni nelle acque sotterranee della zona S3, la considerazione di tutte le situazioni idrologiche nel dimensionamento della zona S2 e la possibilità di infiltrazione di acque di scarico inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione nella zona S_m.

Indice

1	Situazione iniziale e mandato.....	1
1.1	Oggetto dell'indagine conoscitiva.....	1
1.2	Struttura del presente rapporto.....	2
1.3	Procedura.....	2
2	Pareri pervenuti.....	3
3	Valutazione generale.....	4
3.1	Panoramica per area tematica.....	5
3.2	Cantoni, Conferenze e associazioni dei Cantoni.....	9
3.3	Partiti politici.....	11
3.4	Associazioni nazionali mantello dei Comuni e delle città.....	11
3.5	Rappresentanti della gestione delle acque urbane.....	12
3.6	Associazioni economiche e rappresentanti di industria e artigianato.....	13
3.7	Organizzazioni di protezione dell'ambiente.....	14
3.8	Associazioni contadine.....	14
3.9	Altre associazioni e federazioni.....	15
3.10	Altri partecipanti.....	15
4	Spazio riservato alle acque.....	16
4.1	Grado di approvazione e principali proposte.....	16
4.2	Art. 41a cpv. 5 lett. a ^{bis} : acque molto piccole.....	18
4.3	Art. 41c: sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque..	19
4.4	Art. 41c ^{bis} : superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque.....	25
4.5	Altre richieste concernenti lo spazio riservato alle acque.....	28
5	Finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico.....	31
5.1	Grado di approvazione e principali proposte.....	31
5.2	Art. 51a: aliquota della tassa.....	32
5.3	Art. 51b: dati dei Cantoni.....	33
5.4	Art. 51c: riscossione della tassa.....	34
5.5	Art. 51d: prescrizione.....	35
5.6	Art. 52a: eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico.....	35
5.7	Disposizioni transitorie cpv. 1: termine per l'attuazione delle misure.....	38
5.8	Altre richieste concernenti il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico.....	38
6	Esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico.....	40
6.1	Grado di approvazione e principali proposte.....	40

6.2	All. 3.1 n. 2: esigenze generali	41
6.3	All. 3.1 n. 41 e 42: prelievi.....	45
6.4	IV: entrata in vigore	46
6.5	Altre proposte in materia di esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico.....	47
7	Qualità delle acque.....	47
7.1	Grado di approvazione e principali proposte.....	47
7.2	Art. 45 cpv. 5: esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione.....	48
7.3	All. 2 n. 11, n. 12 e n. 22.....	50
7.4	Altre proposte concernenti la qualità delle acque.....	52
8	Protezione delle acque sotterranee nelle regioni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei.....	53
8.1	Grado di approvazione e principali proposte.....	53
8.2	Disposizioni transitorie, cpv. 2.....	54
8.3	All. 4 n. 1: delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee.....	55
8.4	All. 4 n. 2: misure concernenti le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee.....	57
8.5	Modifica di altri atti normativi.....	60
8.6	Altre richieste concernenti la protezione delle acque sotterranee nelle regioni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei	60
9	Altri adeguamenti	61
9.1	Art. 7, art. 17, art. 20, art. 21: disposizioni obsolete concernenti i fanghi di depurazione.....	61
9.2	Art. 30: carte di protezione delle acque in formato elettronico	61
9.3	Art. 32a: controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque	63
10	Altre osservazioni	64

Allegato

A1	Panoramica generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva	66
A2	Abbreviazioni	72

1 Situazione iniziale e mandato

1.1 Oggetto dell'indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha elaborato un progetto di modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) contenente adeguamenti nel settore della protezione delle acque dagli inquinanti e in quello della pianificazione della protezione delle acque.

Alla fine del 2009, il DATEC aveva già svolto un'indagine conoscitiva su un avamprogetto di modifica dell'OPAc finalizzato alla riduzione delle immissioni di sostanze in tracce nelle acque. Il progetto prevedeva misure destinate all'eliminazione delle sostanze organiche in tracce in determinati impianti di depurazione delle acque di scarico e, per le sostanze in tracce, l'introduzione di un'esigenza generale relativa alla qualità delle acque superficiali da precisare in un successivo aiuto all'esecuzione. In linea generale, sia il potenziamento mirato di tali impianti che l'introduzione di esigenze per le sostanze organiche in tracce avevano suscitato ampi consensi. Per il previsto potenziamento, era stata chiesta però una soluzione di finanziamento a livello nazionale conforme al principio causalità. Nel marzo 2014 è stata approvata una modifica della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) che contempla l'introduzione di una tassa sulle acque di scarico per finanziare il potenziamento di certi impianti di depurazione. Questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Il nuovo avamprogetto di modifica dell'OPAc regola la tassa sulle acque di scarico e il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico come pure le esigenze sul fronte delle emissioni relative all'immissione delle acque di scarico. Inoltre, viene introdotta una nuova base per la fissazione delle esigenze numeriche relative alla qualità delle acque superficiali, principalmente per quanto concerne le sostanze organiche in tracce che devono essere eliminate. Oltre a queste modifiche a livello di protezione delle acque dagli inquinanti si rendono necessarie modifiche nella pianificazione della protezione delle acque. Quanto alle zone di protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei è emerso che un'esecuzione delle restrizioni all'utilizzazione conforme al diritto federale, a causa dei notevoli conflitti nelle zone di protezione perlopiù molto vaste, è praticamente impossibile oppure comporta la rinuncia all'utilizzazione di fonti di acque sotterranee importanti a livello regionale.

Pertanto, le pertinenti prescrizioni del diritto federale devono essere adeguate alle condizioni specifiche di queste regioni. Inoltre, gli sviluppi degli ultimi anni hanno indicato la necessità di procedere ad adeguamenti per quanto riguarda lo spazio riservato alle acque nonché ad

altre modifiche puntuali. Gli adeguamenti comportano inoltre la modifica di numerosi altri atti normativi.

Riepilogando, l'avamprogetto in questione comprende principalmente le seguenti aree tematiche: finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico per l'eliminazione delle sostanze in tracce; fissazione delle esigenze concernenti le emissioni degli impianti e delle esigenze espresse in valori numerici relative alla qualità delle acque, in particolare delle acque superficiali; protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei; spazio riservato alle acque e diverse altre modifiche.

1.2 Struttura del presente rapporto

Tra il 22 dicembre 2014 e il 31 marzo 2015, il DATEC ha sottoposto l'avamprogetto a indagine conoscitiva. Il presente rapporto è una valutazione dei pareri pervenuti e sintetizza i principali argomenti:

- il capitolo 2 fornisce un quadro generale dei pareri pervenuti;
- il capitolo 3 fornisce un quadro generale dei pareri pervenuti per area tematica e per gruppi partecipanti;
- i capitoli da 4 a 9 riportano il grado di approvazione rispetto alle aree tematiche e ai singoli articoli e capoversi, riassumendo gli argomenti e le richieste di modifica;
- il capitolo 10 contiene proposte riguardanti altri aspetti dell'OPAc e altre osservazioni.

1.3 Procedura

Dall'esame dei pareri pervenuti è stato estrapolato il grado di approvazione dei partecipanti rispetto agli articoli espressamente commentati e, complessivamente, rispetto alle diverse aree tematiche. I diversi gradi di approvazione del progetto sono espressi attraverso cinque categorie:

- Piena approvazione
- Approvazione con proposte di modifica
- Posizione neutra o osservazioni positive o negative
- Rigetto con proposte di modifica
- Rigetto assoluto

La panoramica generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva e il loro grado di approvazione rispetto ai diversi temi e alle modifiche degli articoli dell'OPAc figurano nell'allegato A1.

La panoramica costituisce la base dell'analisi dettagliata dei pareri secondo le aree tematiche nei capitoli 4-9.

I diversi sottocapitoli «Grado di approvazione e principali proposte» contengono una panoramica dell'area tematica. Qui, il grado di approvazione si riferisce alla totalità dei partecipanti che si sono espressi in modo generale sull'area tematica oppure esplicitamente commentando lo specifico articolo. Se un'area tematica o un articolo non sono stati commentati, il grado di approvazione non è indicato, anche se in linea di massima la mancanza della valutazione equivale a un'approvazione o perlomeno a una posizione neutra.

Nel descrittivo dei singoli articoli si è tenuto conto soltanto dei partecipanti che si sono espressi esplicitamente sulla fattispecie trattata. Il grado di approvazione generale rispetto all'area tematica non viene preso ancora una volta in considerazione.

Per motivi di spazio e di leggibilità, si rinuncia talvolta a indicare i singoli partecipanti per nome; in questi casi, vengono riportate le diverse posizioni per gruppo partecipante e indicando la corrispondente abbreviazione. In caso di punti controversi, i partecipanti sono menzionati per nome, soprattutto nei casi in cui alcuni partecipanti di uno stesso gruppo esprimono esigenze contrapposte. Le richieste e i commenti formulati con una maggiore frequenza sono trattati per prima nei descrittivi dei singoli articoli. Affermazioni o commenti puntuali sul rapporto esplicativo non sono stati presi in considerazione oppure sono stati trattati in termini cumulativi.

2 Pareri pervenuti

Con missiva del 22 dicembre 2014, 115 destinatari sono stati invitati a esprimersi sul progetto entro il 31 marzo 2015 (cfr. Tabella 1).

Gruppo partecipante (denominazione breve)	Abbr.	Interpellati	Pareri pervenuti	
			Totale	di partecipanti non interpellati
Cantoni ¹⁾	CT	27	26	0
Conferenze e associazioni dei Cantoni	CA	10	8	2
Partiti politici	PP	12	2	0
Associazioni nazionali mantello dei Comuni e delle	ACC	3	3	0

1) Inclusa la Conferenza dei Governi cantonali

città (associazioni mantello)				
Rappresentanti della gestione delle acque urbane ²⁾	GAU	4	14	10
Associazioni economiche / rappresentanti di industria e artigianato (rappresentanti del settore economico)	AIA	8	11	9
Organizzazioni di consumatori	OC	4	0	0
Organizzazioni di protezione dell'ambiente	OA	12	3	0
Associazioni contadine	AC	3	27	26
Altre associazioni e federazioni (altre associazioni)	AA	15	10	4
Altri partecipanti ³⁾	AP	17	10	7
Totale		115	114	58

Tabella 1: Partecipanti all'indagine conoscitiva e pareri pervenuti

Complessivamente sono pervenuti 114 pareri (56 da destinatari interpellati e 58 da destinatari non invitati), di cui 24 da associazioni aderenti all'Unione Svizzera dei Contadini. ⁴⁾ dei 115 destinatari invitati hanno rinunciato espressamente a formulare un parere e 55 non hanno preso posizione. Per una panoramica dei pareri pervenuti secondo il gruppo partecipante si rimanda alla Tabella 1. In allegato sono indicati i singoli partecipanti all'indagine conoscitiva: l'allegato A1 li elenca per gruppi partecipanti, mentre l'allegato A2 in ordine alfabetico sulla base dell'abbreviazione.

Il gruppo delle organizzazioni di consumatori non è stato preso in considerazione nel capitolo 3, visto che nessuna organizzazione facente parte del gruppo ha formulato un parere o ha espressamente comunicato di rinunciarvi.

3 Valutazione generale

Il progetto di modifica dell'OPAc del 22 dicembre 2014 è commentato dai partecipanti all'indagine conoscitiva in parte in modo dettagliato. In generale, le aree tematiche principali (cap. da 4 a 8) e le altre modifiche (cap. 9) sono approvate o respinte in diversa misura. Si rinuncia pertanto a formulare una valutazione complessiva. Per ognuna delle aree tematiche si riportano la valutazione generale e le principali proposte di modifica.

2) Inclusi i rappresentanti delle imprese di approvvigionamento idrico

3) Inclusa la ricerca

4) Schweizer Arbeitgeberverband, Fédération Romande des Consommateurs, Konsumentenforum, Stiftung für Konsumentenschutz

3.1 Panoramica per area tematica

Spazio riservato alle acque

Le disposizioni concernenti lo spazio riservato alle acque generano controversie, in parte anche all'interno di uno stesso gruppo partecipante. In linea generale, l'avamprogetto è approvato dalla maggior parte dei Cantoni come pure delle Conferenze e associazioni dei Cantoni, che lo accettano come un compromesso tra le esigenze della protezione dell'ambiente, della pianificazione del territorio, dell'agricoltura e della protezione delle acque. I più contrari alle argomentazioni formulate per lo spazio riservato alle acque sono l'Unione Svizzera dei Contadini e le associazioni a essa aderenti. Anche le organizzazioni di protezione dell'ambiente respingono alcuni punti, anche se per motivi diametralmente opposti rispetto a quelli dell'Unione Svizzera dei Contadini, e accolgono in modo esplicito altri punti.

Per quanto riguarda le acque molto piccole, la loro esclusione dall'obbligo di fissare lo spazio riservato alle acque (art. 41a cpv. 5 lett. a^{bis}) è respinta, da un lato, dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente perché non viene preso in considerazione il valore ecologico delle acque molto piccole. Dall'altro, anche i partecipanti di settori affini a quello agricolo sono contrari perché considerano il concetto di acque molto piccole, definito nel rapporto esplicativo, eccessivamente restrittivo (ossia le acque comprese sono numericamente troppo poche). La maggior parte dei Cantoni è favorevole, con riserva di alcune piccole aggiunte. In molti pareri si fa notare che l'espressione «molto piccole» non è chiara. Riguardo a questo punto, vengono formulate numerose proposte di precisazione di varia natura.

Per quanto concerne la sistemazione e lo sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque (art. 41c), le differenze rilevate nei commenti riguardano soprattutto le strade agricole e forestali (cpv. 1 lett. b) e i prelievi o le immissioni d'acqua (cpv. 1 lett. c). Diversi Cantoni, l'Unione Svizzera dei Contadini e numerose associazioni a essa aderenti mettono in discussione la condizione della larghezza del fondo dell'alveo di quattro metri prevista per queste strade. Si delineano due diversi schieramenti contrapposti: da un lato, quello degli ambienti agricoli favorevoli a un allentamento dell'autorizzazione e, dall'altro, quello delle organizzazioni di protezione dell'ambiente favorevoli a un inasprimento. Per quanto riguarda i prelievi e le immissioni d'acqua, l'aspetto controverso è quello degli impianti accessori. I Cantoni esprimono consenso, mentre le organizzazioni di protezione dell'ambiente una forte disapprovazione nei confronti della prassi agevolata in materia di autorizzazioni. Queste ultime sono favorevoli all'autorizzazione soltanto se vi è un interesse pubblico, analogamente al regime attuale.

La protezione degli impianti e delle colture perenni nello spazio riservato alle acque (art. 41c cpv. 2) è approvata dalla maggioranza. Molti pareri si riferiscono al tipo di colture perenni: diversi partecipanti di settori affini a quello agricolo chiedono l'estensione ad altre colture, mentre i Cantoni chiedono che la data di realizzazione delle colture perenni, determinante per beneficiare della protezione, sia fissata a un momento anteriore all'entrata in vigore dell'OPAc (versione: 1° giugno 2011). Molti partecipanti dei settori affini a quello agricolo non sono d'accordo col fatto che questa protezione si applichi solo «per principio» perché così verrebbero legittimate le deroghe.

Le associazioni contadine sono fortemente contrarie alle disposizioni sulla computazione delle superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque (art. 41c^{bis}), tra l'altro, perché ritengono che violino l'articolo 36a capoverso 3 LPAc. In numerosi pareri si sostiene che l'avamprogetto è contrario alla volontà del legislatore e che non tiene in considerazione la mozione 12.3334 della CAPTE-N. La maggioranza dei Cantoni, delle Conferenze e associazioni dei Cantoni nonché delle organizzazioni di protezione dell'ambiente è favorevole all'articolo. Molti Cantoni e altri partecipanti auspicano però la sostituzione del concetto di «superfici coltivate» con «superfici per l'avvicendamento delle colture». La compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture in caso di erosione o rivitalizzazioni è commentata principalmente dai Cantoni. Le richieste presentate spaziano dalla soppressione dell'obbligo di compensazione fino all'estensione dello stesso obbligo a tutte le superfici agricole perse nello spazio riservato alle acque.

Finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Le spiegazioni dell'OPAc riguardanti il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico ottengono un ampio consenso. Specialmente l'adeguatezza dell'attuazione suscita reazioni di consenso. In linea di principio, le disposizioni sul finanziamento delle misure sono già state definite nella revisione della LPAc.

Da molti partecipanti giunge la richiesta di introdurre una soglia minima per l'obbligo di annuncio e di assoggettamento alla tassa (art. 51b). Inoltre, in molti pareri si chiede di elaborare e mettere a disposizione tempestivamente direttive, aiuti all'esecuzione e raccomandazioni necessari ai fini dell'applicazione della disposizione. In particolare alcuni Cantoni di frontiera chiedono di limitare l'assoggettamento alla tassa agli abitanti allacciati in territorio svizzero (art. 51a).

Meno frequenti sono le proposte di modifica riguardanti fattispecie regolamentate anche nella LPAc, quali ad esempio la riscossione della tassa in base agli abitanti allacciati, i principi delle condizioni che fanno sorgere il diritto all'indennità oppure la procedura di esenzione

dalla tassa. Altre richieste riguardano fattispecie estranee all'oggetto dell'indagine conoscitiva o fattispecie che essendo di carattere accessorio, verranno precisate in direttive, aiuti all'esecuzione e raccomandazioni. Si tratta ad esempio di questioni riguardanti la traslazione della tassa sugli utenti degli impianti di depurazione delle acque di scarico, il disciplinamento delle eccezioni nell'esenzione dalla tassa o la computabilità dei costi d'investimento. Alcune rivendicazioni riguardano una soluzione di finanziamento per gli impianti di depurazione industriali.

Esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Anche le modifiche proposte all'allegato 3.1 riscuotono un ampio consenso. Quasi la metà dei pareri si riferisce all'allegato 3.1 numero 2 n. 8. Anche per questo punto si auspicano una tempestiva elaborazione dell'ordinanza del DATEC e aggiunte all'aiuto all'esecuzione, necessarie per l'esecuzione. Inoltre, alcuni pareri chiedono di definire nell'OPAc i principi per la selezione delle sostanze per la verifica dell'efficienza depurativa. I Cantoni chiedono di definire in un aiuto all'esecuzione le disposizioni sulla durata e sulla frequenza dei prelievi (n. 41 cpv. 1 e cpv. 2) e di poter stabilire di caso in caso il numero minimo di campioni da analizzare (n. 41 cpv. 2). Tra le ragioni addotte nei pareri negativi vi è la disparità di trattamento riservata agli impianti di depurazione industriali. Alcuni pareri criticano l'insufficiente margine di manovra delle autorità cantonali in sede di pianificazione e di disposizione delle misure.

Per i casi in cui lo si reputasse necessario, 9 pareri chiedono che i punti dell'OPAc che regolamentano il finanziamento e l'attuazione delle misure negli impianti di depurazione delle acque di scarico siano approvate e poste in vigore tempestivamente e a prescindere da altre disposizioni.

Qualità delle acque

Gli adeguamenti delle esigenze relative alla qualità delle acque sono accolti con favore dalla grande maggioranza dei partecipanti, in particolare dai Cantoni, a eccezione del Cantone VS, e da tutte le associazioni dei Cantoni, eccetto la CSF.

La proposta di modifica più frequente (14 richiedenti) si riferisce alla formulazione dell'articolo 45 capoverso 5 e non riguarda il contenuto, bensì un aspetto puramente giuridico-formale. Viene chiesto che le esigenze siano definite dal Dipartimento in un'ordinanza dipartimentale e non attraverso modifica dell'allegato dell'OPAc.

Altri pareri chiedono che al DATEC sia riconosciuta anche la competenza di poter fissare per le acque stagnanti le esigenze numeriche relative a sostanze problematiche come pure di includere anche la salute umana tra i criteri generali della fissazione delle esigenze numeriche per le acque superficiali.

Inoltre, numerose richieste riguardano la formulazione concreta delle esigenze espresse in valori numerici (all. 2 n. 12 cpv. 5 n. 12 e n. 22 cpv. 2 n. 11). Tra l'altro si chiede di applicare in modo più incisivo il principio di prevenzione, ad esempio fissando come norma nel caso delle acque superficiali un valore massimo ammesso inferiore a quello che si avrebbe per certe sostanze con una valutazione puramente ecotossicologica oppure definendo per le acque sotterranee utilizzate l'esigenza numerica pari a 0,1 µg/l anche per i prodotti di degradazione dei pesticidi organici. Si chiede altresì di stabilire rapidamente nuove esigenze numeriche.

Gli adeguamenti nel settore della qualità delle acque sono respinti dai rappresentanti del settore agricolo, da 1 partito, da 1 Conferenza dei Cantoni e da 1 associazione economica. Pur essendo in linea di massima d'accordo con l'introduzione di nuove esigenze numeriche, l'associazione SCI, in veste di rappresentante del settore chimico-farmaceutico, giudica i tempi per una simile modifica di ordinanza non maturi e le proposte di soluzione per l'attuazione in Svizzera non sufficientemente sviluppate.

I rappresentanti del settore agricolo chiedono il mantenimento dello status quo. Si esprimono però soltanto in merito alla fissazione delle esigenze numeriche per i pesticidi organici.

Le richieste di portata generale riguardano una maggiore attenzione alle esigenze dell'agricoltura come pure una definizione trasparente delle esigenze numeriche relative alla qualità delle acque attraverso la partecipazione delle cerchie interessate. In particolare, i rappresentanti del settore agricolo chiedono che per le esigenze numeriche diverse relative alla qualità delle acque continui a essere prevista, nel caso dei pesticidi, la deroga attuale giustificata dalla valutazione delle singole sostanze nell'ambito delle singole procedure d'autorizzazione.

Invece, la grande maggioranza dei Cantoni e delle associazioni dei Cantoni, delle imprese di approvvigionamento idrico, degli esponenti della ricerca come pure delle organizzazioni di protezione dell'ambiente accoglie la soppressione di questa possibilità di deroga in modo esplicito come una condizione affinché possa essere attuata una procedura di valutazione unitaria per tutte le sostanze.

Protezione delle acque sotterranee

Le novità concernenti la pianificazione della protezione delle acque sotterranee sono appoggiate dalla maggioranza dei partecipanti, in particolare dai Cantoni, come pure dalle Conferenze e associazioni dei Cantoni. Alcuni Cantoni specificano di non essere interessati dai cambiamenti previsti. Una minoranza, comprendente i partiti PS e UDC, le organizzazioni di protezione dell'ambiente, l'Unione Svizzera dei Contadini e le associazioni a essa aderenti (ad eccezione delle associazioni contadine della Svizzera centrale, CJA e CNAV) e alcune altre

associazioni, non condivide le modifiche per motivi in parte diametralmente opposti. Le organizzazioni di protezione dell'ambiente, il PS e la SVU fanno notare che si tratta di un indebolimento non sufficientemente motivato della protezione delle acque sotterranee nelle regioni carsiche. La maggioranza dei rappresentanti del settore agricolo rileva problemi concernenti l'attuazione e teme zone di protezione più estese e pertanto maggiori restrizioni all'utilizzazione.

La principale richiesta dei Cantoni riguarda l'utilizzo delle captazioni minori. Per evitare oneri sproporzionati nella delimitazione delle zone di protezione, per le captazioni minori si chiede di poter continuare anche in futuro a delimitare le zone S2 e S3 negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei. Inoltre, sono motivi di controversia l'allentamento delle disposizioni concernenti le costruzioni nelle acque sotterranee della zona S3 come pure la considerazione di tutte le situazioni idrologiche nel dimensionamento della zona S2 negli acquiferi omogenei e debolmente eterogenei. In parte, viene respinta anche la possibilità di infiltrazione delle acque di scarico inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione comunali nella zona S_m.

Ulteriori modifiche

Lo stralcio delle disposizioni obsolete riguardanti l'utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti, di cui agli articoli 7, 17, 20 e 21, è accolto positivamente da tutti i partecipanti che si sono esplicitamente espressi in merito. Riguardo a ciò, sono state formulate richieste: garantire anche in futuro le esigenze di qualità per i fanghi di depurazione e riconoscere ai Cantoni la facoltà di inasprire le condizioni di immissione delle acque di scarico inquinate nelle canalizzazioni pubbliche quando i valori delle sostanze critiche nei fanghi di depurazione sono più elevati.

I partecipanti sono favorevoli alla trasmissione in forma elettronica dei dati della carta di protezione delle acque (art. 30) come pure alla loro rappresentazione uniforme. Tuttavia, rilevano la necessità fondamentale di un coordinamento con le serie esistenti di geodati di base di cui all'ordinanza sulla geoinformazione.

Le modifiche concernenti il controllo degli impianti di deposito dei liquidi nocivi alle acque (art. 32a) sono per lo più incontestate.

3.2 Cantoni, Conferenze e associazioni dei Cantoni

I Cantoni nonché le Conferenze e associazioni dei Cantoni sono in linea di principio favorevoli agli adeguamenti nel settore dello **spazio riservato alle acque** e presentano numerose proposte di modifica.

La maggior parte delle proposte avanzate è tuttavia di portata circoscritta. Risalta il fatto che alcuni punti del progetto siano stati valutati in modo diverso all'interno del gruppo: i commenti più critici riguardano l'articolo 41a capoverso 5 lettera a^{bis} (acque molto piccole), mentre i maggiori consensi sono stati riscossi dall'articolo 41c capoverso 1 lettera b (strade agricole e forestali).

Riguardo al settore del **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico** i pareri dei Cantoni sono positivi. Alcuni Cantoni chiedono di introdurre una soglia minima come pure semplificazioni nella procedura di annuncio degli abitanti e in quella di fatturazione per mantenere al minimo gli oneri amministrativi. Inoltre, si auspica la tempestiva elaborazione dei necessari aiuti all'esecuzione e delle raccomandazioni e che le indennità per le misure siano versate secondo un calendario equilibrato dal punto di vista regionale. A tale proposito, alcuni Cantoni di frontiera chiedono disposizioni d'esecuzione per alcuni temi d'interesse transfrontaliero. Diverse proposte dei Cantoni riguardano fattispecie disciplinate dalla LPAc. Alcuni Cantoni lamentano ad esempio l'esclusione degli impianti industriali dal finanziamento.

Gli adeguamenti proposti per le **esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico** suscitano consensi. Le modifiche richieste dai Cantoni riguardano soprattutto la precisazione di nozioni e le disposizioni sui prelievi. Alcuni Cantoni auspicano anche l'adeguamento di alcuni criteri di selezione degli impianti di depurazione da potenziare.

Gli adeguamenti che sono stati proposti per le esigenze relative alla **qualità delle acque**, in particolare anche la delega al DATEC della competenza per la definizione delle esigenze numeriche, incontrano il consenso di tutti i Cantoni. Soltanto l'aspetto giuridico-formale dell'attuazione delle esigenze a livello di ordinanza è controverso: 9 Cantoni chiedono che l'attuazione non avvenga nel quadro dell'OPAc, bensì di un'ordinanza dipartimentale. Altre principali richieste: l'estensione della delega al DATEC anche per la definizione delle esigenze numeriche per le acque stagnanti e l'inclusione della salute umana tra le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali per le sostanze che pervengono nell'acqua a causa di attività umane.

I partecipanti di questo gruppo chiedono anche di fissare in tempi rapidi i nuovi valori delle esigenze e di tenere in considerazione il principio di prevenzione e dell'evitabilità. Alcuni Cantoni reclamano una regolamentazione più restrittiva di quella proposta, ad esempio l'estensione dell'esigenza numerica 0,1 µg/l anche ai prodotti di degradazione dei pesticidi rilevati nelle acque sotterranee e, per le acque superficiali, l'introduzione di un valore massimo consentito per tutte le sostanze indipendentemente dalla valutazione ecotossicologica.

In linea di massima, i Cantoni e le Conferenze dei Cantoni sono favorevoli alle novità riguardanti la pianificazione della **protezione delle acque sotterranee**. Alcuni lo sono però solo a determinate condizioni oppure specificano di approvare i cambiamenti previsti solo per «solidarietà federale», ma di non essere direttamente interessati. Infine, viene espresso l'auspicio di evitare oneri supplementari sproporzionati nell'esecuzione della delimitazione delle zone di protezione in caso di captazioni minori.

3.3 Partiti politici

Soltanto 2 partiti politici si sono pronunciati sulla presente revisione dell'OPAc. Se l'UDC respinge l'avamprogetto, in toto e senza alcuna argomentazione, facendo riferimento all'eccesso di regolamentazione e ai costi aggiuntivi, il PS l'approva in larga misura e formula ampie richieste.

Quanto al settore dello **spazio riservato alle acque**, il PS respinge l'articolo 41a capoverso 5 lettera a^{bis} (acque molto piccole) e l'articolo 41c capoverso 1 lettera c (prelievi e immissioni d'acqua). Nella rielaborazione della LPAc è stato raggiunto un compromesso sostenuto dal PS che ha portato al ritiro dell'iniziativa «Acqua viva». Per questo motivo, il PS non accetta gli adeguamenti dell'OPAc che allentano il compromesso. Il PS è invece favorevole alle nuove esigenze numeriche relative alla **qualità delle acque**, approva il **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico**, ma promuove misure più ampie per ridurre i microinquinanti alla fonte.

Le modifiche concernenti la **protezione delle acque sotterranee** negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei sono respinte in ogni loro parte con la motivazione che comportano un indebolimento ingiustificato della protezione di queste acque.

3.4 Associazioni nazionali mantello dei Comuni e delle città

Riguardo al settore dello **spazio riservato alle acque**, le associazioni mantello approvano implicitamente l'avamprogetto. Si esprimono soltanto su elementi di dettaglio dell'articolo 41a capoverso 5 lettera a^{bis}, chiedendo di definire la dimensione del corso d'acqua in base alla quantità d'acqua o al bacino imbrifero, e sull'articolo 41c capoverso 1 lettera a, proponendo la sostituzione della nozione «impianti» con «costruzioni e impianti».

Le associazioni mantello sono in linea di principio favorevoli al **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico** e alle disposizioni sulle **esigenze concernenti le emissioni**. Le proposte di miglioramento si riferiscono, ad esempio all'esenzione proporzionale dalla tassa in caso di ritardo nella presentazione del conteggio

finale (aspetto già disciplinato dalla LPAC dal 1.1.2016) e alla proroga del termine di scadenza dell'assegnazione dell'indennità (art. 52a cpv. 2). Inoltre, si chiede che, per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, il prelievo dei campioni sia reso obbligatorio solo per gli impianti di depurazione delle acque potenziate e che la durata del prelievo nel caso delle sostanze organiche in tracce non venga prolungata (entrambi all'all. 3.1 n. 41 cpv. 1).

Riguardo alle modifiche in materia di **protezione delle acque sotterranee** e alle esigenze relative alla **qualità delle acque**, le associazioni mantello non hanno presentato richieste esplicite.

3.5 Rappresentanti della gestione delle acque urbane

I rappresentanti della gestione delle acque urbane non si sono praticamente espressi per quanto riguarda le modifiche relative allo **spazio riservato alle acque**, e pertanto non è possibile trarre conclusioni generali. In linea di massima, sono favorevoli al **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico** e alle disposizioni sulle **esigenze concernenti le emissioni**. Propongono una serie di miglioramenti specialmente per quanto riguarda l'esenzione dalla tassa dopo l'attuazione delle misure (aspetto già disciplinato dalla LPAC dal 1.1.2016) e la proroga del termine di scadenza dell'assegnazione dell'indennità (art. 52a cpv. 2). Nel settore delle esigenze concernenti le emissioni, le proposte presentate riguardano in particolare le disposizioni sui prelievi.

Questo gruppo partecipante, e in particolare le imprese di approvvigionamento idrico, sono favorevoli alle modifiche delle **esigenze relative alla qualità delle acque**. Le imprese summenzionate chiedono in particolare l'inasprimento delle esigenze per i pesticidi organici, più specificatamente di prendere in considerazione i prodotti di trasformazione (metaboliti) potenzialmente nocivi alle acque con un'esigenza numerica nelle acque sotterranee di 0,1 µg/l e un'esigenza numerica per la concentrazione totale di tutti i pesticidi e i prodotti di trasformazione di 0,5 µg/l.

Inoltre, per quanto riguarda la **protezione delle acque sotterranee**, sottolineano l'importanza di tenere in adeguata considerazione le esigenze dell'approvvigionamento idrico in caso di rivitalizzazioni come pure il ruolo decisivo di un tempestivo coinvolgimento degli operatori del settore. Le imprese di approvvigionamento idrico chiedono per i prodotti fitosanitari il divieto generale d'impiego nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2.

3.6 Associazioni economiche e rappresentanti di industria e artigianato

I rappresentanti del settore economico non si sono praticamente espressi sulle modifiche relative allo **spazio riservato alle acque**, e pertanto non è possibile trarre conclusioni generali.

La posizione dei rappresentanti del settore economico è tendenzialmente negativa per quanto riguarda il **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico**. Sono bocciate la proposta di attuazione del principio di causalità definito nella LPAC e l'esclusione degli impianti di depurazione industriali dalle indennità per le misure. Inoltre sono contestate la traslazione della tassa attraverso i modelli di emolumenti esistenti e l'ammontare dell'aliquota della tassa. In due pareri si chiede un'aliquota inferiore. Sulle **esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico** si esprimono solo 2 rappresentanti che reputano inappropriato introdurre la richiesta chimica di ossigeno come parametro delle condizioni di immissioni delle acque di scarico comunali.

Sulle modifiche alle esigenze relative alla **qualità delle acque** si esprimono 5 rappresentanti del settore economico. 1 rappresentante (USAM) respinge la maggior parte delle modifiche (in parte il parere è uguale a quello dell'USC). Gli altri rappresentanti menzionano sia punti positivi che negativi. Il parere presentato da SCI è molto dettagliato: in linea di principio, è favorevole all'introduzione di esigenze numeriche per altre sostanze organiche in tracce, ma ritiene che i tempi non siano maturi per una simile modifica di ordinanza, che le proposte di soluzione non siano sufficientemente sviluppate e che manchi un coordinamento con i principali operatori del settore. Ciononostante, SCI approva anche parti dell'avamprogetto.

I rappresentanti economici della regione di Basilea, interessati dall'utilizzazione dell'acqua del Reno a scopi di raffreddamento (HKBB, Novartis, Roche), non si sono espressi sul contenuto stesso dell'avamprogetto, ma chiedono insieme a SCI di inserire una nuova deroga nell'OPAC. Infatti, secondo loro non è proporzionato il divieto di principio d'immissione dell'acqua di raffreddamento nei corsi d'acqua interessati se la loro temperatura è di oltre 25 °C (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. b).

Rispetto alle modifiche nel settore della **protezione delle acque sotterranee**, i rappresentanti del settore economico si pongono in modo neutrale. L'USAM le approva con riserva delle richieste riguardanti gli altri settori. Alcuni rappresentanti chiedono la garanzia della situazione di fatto per gli impianti.

3.7 Organizzazioni di protezione dell'ambiente

Le tre organizzazioni di protezione dell'ambiente Pro Natura, USAM e WWF hanno presentato pareri in massima parte identici.

Nel settore dello **spazio riservato alle acque** le organizzazioni di protezione dell'ambiente respingono categoricamente l'articolo 41a capoverso 5 lettera. a^{bis} (acque molto piccole) e l'articolo 41c capoverso 1 lettera c (prelievi/immissioni d'acqua). Sono invece favorevoli alle nuove esigenze numeriche relative alla **qualità delle acque** e, nello spirito del principio di prevenzione, chiedono un'interpretazione più restrittiva delle esigenze (ad es. un valore massimo non superabile di 0,1 µg/l). Inoltre, sono favorevoli a una tassa d'incentivazione sui prodotti contenenti sostanze problematiche per conseguire, oltre al potenziamento degli impianti di depurazione delle acque inteso come una soluzione a valle (soluzione «end of pipe»), una riduzione dei microinquinanti alla fonte. Chiedono anche misure di prevenzione (ad es. nei settori dell'agricoltura e della medicina).

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono pienamente favorevoli al **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico**. Quanto alle **esigenze concernenti le emissioni di tali impianti**, chiedono di rafforzare il principio di prevenzione stralciando la deroga prevista per gli impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi.

Tutte le modifiche riguardanti la **protezione delle acque sotterranee** nelle regioni carsiche sono respinte visto che secondo le organizzazioni di protezione dell'ambiente comportano un indebolimento non giustificato della protezione delle acque sotterranee.

3.8 Associazioni contadine

Oltre all'Unione Svizzera dei Contadini, altre 24 associazioni cantonali, regionali e di categoria aderenti all'USC non ufficialmente invitate e altre 2 associazioni di viticoltori hanno presentato pareri in ampia misura identici. Per quanto riguarda le modifiche nel settore dello **spazio riservato alle acque**, le associazioni contadine sono in generale molto critiche. Manca una visione unitaria per l'articolo 41a capoverso 5 lettera a^{bis} (acque molto piccole), accolto da alcune associazioni contadine e respinte da altre.

La maggioranza delle associazioni contadine respinge le modifiche riguardanti la **qualità delle acque**. 9 sezioni dell'USC non si esprimono al riguardo. Le associazioni di questo gruppo partecipante non formulano proposte di modifica, ma chiedono a maggioranza di mantenere il diritto vigente.

Le associazioni contadine si allineano alla proposta di **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico**, ma chiedono la verifica periodica dello stato di finanziamento ed eventualmente l'adeguamento dell'aliquota.

La maggioranza delle associazioni contadine (a eccezione delle associazioni contadine della Svizzera centrale, nonché delle associazioni cantonali NE e JU) si oppone alle novità concernenti la **protezione delle acque sotterranee** perché non ne ravvisa la necessità e teme un'estensione delle zone di protezione e nuove restrizioni all'utilizzazione.

3.9 Altre associazioni e federazioni

Le altre associazioni e federazioni che si sono espresse sullo **spazio riservato alle acque** assumono un atteggiamento alquanto critico. In particolare l'articolo 41a capoverso 5 lettera a^{bis} (acque molto piccole) è valutato negativamente da 5 altre associazioni e federazioni (secondo 3 associazioni la liberalizzazione è eccessiva, secondo 2 poco incisiva). Il SAB chiede ulteriori modifiche per l'articolo 41c capoverso 1 lettera b (nessuna limitazione della larghezza del fondo dell'alveo a quattro metri) e l'articolo 41c capoverso 2 (stralcio dell'espressione «per principio»).

Le proposte delle altre associazioni sul tema del **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico** sono bilanciate. Nello schieramento contrario, in particolare la VIPFS respinge il termine di risanamento fino al 2035 considerandolo eccessivamente lungo. L'APF è contrario in linea di principio al meccanismo di finanziamento già definito nella LPAc. L'ARPEA desidera apportare una serie di modifiche in diversi settori parziali (tra cui nuova aliquota, indennità delle canalizzazioni di collegamento solo in caso di potenziamento di un impianto di destinazione, utilizzazione degli abitanti-equivalenti come unità di calcolo).

I pochi pareri sul tema della **qualità delle acque** sono favorevoli alle modifiche proposte. Quanto alla **protezione delle acque sotterranee** è emersa una disparità di vedute: 4 organizzazioni sono favorevoli, 2 organizzazioni (SVU e ATS) sono in linea di principio contrarie, ma per motivi diversi (SVU: eccessiva portata della modifica; ATS: formulazione poco dettagliata della modifica).

3.10 Altri partecipanti

Pochi altri partecipanti si sono espressi sullo **spazio riservato alle acque**, manifestando approvazione oppure chiedendo di procedere a modifiche di minore entità.

I partecipanti dei settori affini a quello agricolo (Agridea, LZSG⁵⁾) si allineano alle associazioni contadine nel respingere le novità in materia di esigenze relative alla **qualità delle acque**. I rappresentanti dei settori affini alla scienza (Consiglio dei PF, Eawag, WSL e SUPSI) esprimono invece piena soddisfazione per le modifiche.

Il gruppo degli altri partecipanti è in linea di principio favorevole al **finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico** e alle **esigenze concernenti le relative emissioni**. Il Consiglio dei PF e l'Eawag chiedono di estendere l'indennità anche alle misure negli impianti indirette (ad es. imprese industriali). Ai fini di questa indennità, si chiede di prendere in considerazione la riduzione delle emissioni realizzata negli impianti indiretti e il conseguente risparmio, in termini di costi, delle misure nell'impianto di depurazione (art. 52a).

I pochi pareri sul tema della **protezione delle acque sotterranee** sono pienamente favorevoli alle modifiche proposte.

4 Spazio riservato alle acque

4.1 Grado di approvazione e principali proposte

Sulle modifiche riguardanti il settore dello spazio riservato alle acque si esprimono complessivamente 79 partecipanti. I pareri sono eterogenei e comprendono numerose proposte di modifica:

- 18 partecipanti approvano le modifiche formulando alcune proposte; si tratta di 11 Cantoni, 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 rappresentante del settore economico e 2 altri partecipanti all'indagine conoscitiva;
- 42 partecipanti assumono una posizione neutra rispetto alle modifiche o fanno osservazioni positive o negative; si tratta di 15 Cantoni, 2 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 3 associazioni mantello, 1 rappresentante della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 14 associazioni contadine, 2 altre associazioni e 1 altro partecipante;
- 19 partecipanti, tra cui 1 rappresentante del settore economico, 13 associazioni contadine e 5 altre associazioni, avanzano radicali proposte di adeguamento.

5) Il *Landwirtschaftliches Zentrum St. Gallen* fa parte dell'amministrazione cantonale. Il parere ufficiale del Cantone di San Gallo è stato presentato dal Consiglio di Stato del Cantone.

In particolare i Cantoni e le Conferenze e associazioni dei Cantoni si sono espressi in termini complessivamente favorevoli. Sono valutati positivamente:

- l'orientamento generale dell'avamprogetto (OW, GR, Cercl);
- l'unitarietà e la parità di trattamento nell'attuazione dell'articolo 36a LPac (AI, AR, NW, SH, UR, ZG, DCPA, CDPNP, CCA, Cercl);
- il compromesso raggiunto tra le esigenze della protezione dell'ambiente, della pianificazione del territorio, dell'agricoltura e della protezione delle acque (BE, UR, VD, ZH, COSAC);
- l'allentamento della LPac che crea maggior margine di azione in sede di attuazione (TI);
- l'avamprogetto nel suo insieme, senza alcuna precisa motivazione (VS, Suissemelio).

Però, diversi aspetti dell'avamprogetto destano critiche. 2 Cantoni (OW, VD) e 1 associazione dei Cantoni (Cercl) fanno notare certe difficoltà nella fattibilità della delimitazione degli spazi riservati alle acque, che persistono malgrado l'avamprogetto, e il conseguente onere. In numerosi pareri dei diversi gruppi partecipanti si chiede di concedere maggiore competenza ai Cantoni affinché possano procedere a ponderazioni a livello di pianificazione del territorio per la fissazione dello spazio riservato alle acque. Per le diverse motivazioni si rimanda al capitolo 4.5.1.

1 Cantone (SZ), 1 Conferenza dei Cantoni (COSAC) e numerose associazioni aderenti all'Unione svizzera dei contadini (BVZSchw, BVSZ, BVUR, BVOW, BVZG, BVNW, BVZH, BVLU, USPP) contestano aspramente il fatto che l'avamprogetto allenti in misura eccessivamente esigua la limitazione dello sfruttamento agricolo dovuta allo spazio riservato alle acque. Si chiedono misure incisive per arginare la perdita di superfici coltivate. Anche la curva per la determinazione della larghezza dello spazio riservato alle acque⁶⁾, a suo tempo elaborata da specialisti e pubblicata congiuntamente dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM, allora Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, UFAFP, e Ufficio federale delle acque e della geologia, UFAEG), è messa in discussione da alcuni partecipanti.

Un altro gruppo partecipante perora un rafforzamento della protezione delle acque e si oppone di conseguenza a un allentamento nella fissazione dello spazio riservato alle acque. Principalmente contesta l'indebolimento eccessivo della legislazione in materia di protezione delle acque (art. 36a LPac) da parte dell'avamprogetto e dunque la rottura del compromesso

6) UFAFP, UFAEG, UFAG, UFST (2003): Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri.

raggiunto a suo tempo con i promotori dell'iniziativa sulla pesca, in base al quale l'iniziativa era stata ritirata. Le singole contestazioni sono oggetto del capitolo 4.5.4.

4.2 Art. 41a cpv. 5 lett. a^{bis}: acque molto piccole

Numerosi pareri (65) affrontano l'introduzione della nuova deroga che permette di non fissare lo spazio riservato alle acque in caso di acque molto piccole, se non vi si oppongono interessi preponderanti. Le reazioni alla modifica sono molto eterogenee:

- 25 partecipanti approvano la nuova lettera senza riserva o formulando proposte; si tratta di 11 Cantoni, 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 7 associazioni contadine, 1 altra associazione e 2 altri partecipanti;
- 15 partecipanti assumono una posizione neutra rispetto alla modifica o fanno osservazioni positive o negative; si tratta di 6 Cantoni, 1 Conferenza dei Cantoni, 3 associazioni mantello, 3 associazioni contadine, 1 altra associazione e 1 altro partecipante;
- 25 partecipanti respingono la lettera oppure avanzano radicali proposte di adeguamento; si tratta di 6 Cantoni, 1 Conferenza dei Cantoni, 1 partito politico, 1 rappresentante della gestione delle acque urbane, 8 associazioni contadine, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 1 rappresentante del settore economico e 4 altre associazioni.

I punti critici sollevati con maggiore frequenza riguardano la necessità di precisare cosa si intende per «molto piccole», il riferimento alla carta nazionale scala 1:25 000 (CN25) nel rapporto esplicativo, ritenuto in parte inappropriato, nonché i timori per l'insufficiente considerazione del valore ecologico delle acque molto piccole. Il rigetto dell'avamprogetto e le proposte di modifica sono dettati dai seguenti motivi:

- un'ulteriore deroga non è necessaria. Pur conferendo ai Cantoni un maggiore margine di manovra, essa genera al tempo stesso incertezze (Cantoni AG, BE, BL, FR) e potrebbe anche comportare diverse prassi cantonali in materia di protezione delle acque (SVU);
- numerosi partecipanti (BS, FSP, VSA, SUPSI, PS) propongono di tenere in considerazione il valore ecologico o il potenziale ecologico delle acque molto piccole oltre alla dimensione delle acque oppure in sua sostituzione. Osservano che proprio le acque piccole hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della fauna ittica (FSP) e che sono importanti per la biodiversità e l'interconnessione degli spazi vitali (ProN, WWF, ASPU). Inoltre, si chiede di sancire nell'OPAc le principali funzioni ecologiche delle acque molto piccole come «interesse preponderante» (SVU). Infine, si ribadisce che la rinuncia alla fissazione dello spazio riservato alle acque in caso di acque molto piccole debba rimanere un'eccezione (ARPEA).

-
- manca una definizione appropriata di «acque molto piccole» (AR, GL, LU, NE, NW, OW, SH, TI, VS, DCPA, CDPNP, SWBV, SVU, VITISWISS, ASVEI). Per eliminare ogni incertezza si propone di sostituire «molto piccole» con «dichiarate molto piccole dall'autorità» (SO) o si critica il fatto che l'espressione «molto piccole» sia spiegata solo nel rapporto esplicativo e non nel testo dell'OPAc (SVU);
 - sono state proposte anche numerose definizioni più precise, qui non descritte nel dettaglio;
 - numerosi Cantoni e associazioni legate ai Cantoni (AI, NW, ZH, CCA, DCPA, CDPNP, Cercl) segnalano un possibile rischio, ovvero ritenere erroneamente che i corsi d'acqua che non figurano sulla CN25 possano essere designati come molto piccoli senza accertamenti supplementari. Il rapporto esplicativo precisa soltanto che le acque che figurano sulla CN25 non devono essere designate come molto piccole.

Si segnalano le seguenti proposte formulate da alcuni partecipanti:

- il riferimento alla CN25 è secondo alcuni eccessivamente severo (WLK) e si propone l'utilizzazione della CN50 anziché della CN25 per qualificare come molto piccole le acque non rappresentate (SAB, USAM, AGBerg);
- inoltre, si ravvisa una violazione del diritto superiore (LPac e art. 76 Cost.) per il fatto che l'applicazione di criteri di protezione delle acque commisurati alla dimensione delle stesse acque non è compatibile con il diritto superiore (VIPFS);
- in alternativa all'esclusione delle acque molto piccole dall'obbligo di fissare lo spazio riservato alle acque, alcuni partecipanti (VSA, SVU) propongono per le acque molto piccole uno spazio con una larghezza inferiore a 11 metri.

4.3 Art. 41c: sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque

Le modifiche concernenti la sistemazione e lo sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque (art. 41c) sono affrontate in 70 pareri. Le reazioni sono molte disparate e nella maggior parte dei casi vengono formulate richieste di adeguamento di minore entità:

- 27 partecipanti approvano le modifiche senza riserva o con proposte di modifica. Tra i sostenitori si contano 18 Cantoni, 6 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 rappresentante della gestione delle acque urbane, 1 rappresentante dell'economia e 1 altro partecipante;

- 37 partecipanti assumono una posizione neutra rispetto alle modifiche o fanno osservazioni positive o negative; si tratta di 6 Cantoni, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 26 associazioni contadine e 2 altre associazioni;
- 6 partecipanti avanzano radicali proposte di adeguamento o respingono le modifiche. Si tratta di 3 associazioni mantello, 1 rappresentante dell'economia, 1 partito politico e un'altra associazione;
- le reazioni dei partecipanti all'avamprogetto comprendono, in parte, specifiche proposte di modifica di singoli capoversi o lettere e costituiscono un ampio ventaglio di richieste di vario tipo che saranno trattate nei seguenti sottocapitoli.

4.3.1 Cpv. 1: impianti nello spazio riservato alle acque

Nell'insieme, il capoverso 1 riscuote consensi ed è motivo di diverse proposte di integrazione:

- si chiede di indicare esplicitamente come impianti a ubicazione vincolata gli impianti di depurazione delle acque di scarico (AI, FR, GL, NE, NW, OW, SH, UR, VS, CCA, DCPA, CDPNP, Cercl) come pure di menzionare gli impianti per l'immissione delle acque piovane o delle acque miste (bacini di chiarificazione, condotte delle acque di scarico, ecc.) (TI);
- si chiede di precisare che gli impianti nello spazio riservato alle acque (lett. a fino c) sono autorizzati solo in via eccezionale e che non sussiste alcun diritto a ottenere il rilascio di una simile autorizzazione eccezionale (BE, ZH).

Oltre alle citate osservazioni, condivise da più Cantoni, sono anche pervenute diverse singole proposte di modifica:

- si chiede di includere i servizi cantonali specializzati in protezione delle acque nella procedura di rilascio delle autorizzazioni (SO);
- occorre chiarire quali impianti idroelettrici (pubblici o privati) possono essere autorizzati (VS) o menzionare esplicitamente gli impianti accessori necessari all'esercizio degli impianti idroelettrici (groupe-e);
- gli «interessi preponderanti» devono essere precisati tramite aggiunte:
 - le funzioni ecologiche delle acque devono essere preservate e l'autorizzazione di impianti non deve comportare alcuna misura supplementare di stabilizzazione delle rive (GE);
 - i preesistenti ordinamenti del territorio, in particolare connessi alla protezione delle acque sotterranee, non devono essere pregiudicati (VS);
- si chiede anche una nuova valutazione della gestione delle condotte di drenaggio poiché da esse possono affluire inquinanti nello spazio riservato alle acque (VS).

4.3.2 Cpv. 1 lett. a: densamente edificato

La lettera a, ovvero la possibilità di autorizzare impianti conformi alla destinazione della zona nelle zone densamente edificate, riscuote approvazione e comporta pure proposte di modifiche sostanziali. Numerosi partecipanti osservano che questa lettera corrisponde al diritto vigente e che è riportata correttamente (AI, NW, OW, ZG, ZH, CCA, DCPA, CDPNP, Cercl).

Secondo 2 partecipanti, il concetto di «densamente edificato» deve essere definito in modo più preciso (VD, ARPEA), specificando anche i casi in cui lo spazio riservato alle acque può comprendere zone densamente edificate (VD).

Diversi partecipanti che hanno presentato posizioni identiche (KI, ACS, UCS) chiedono che, nelle zone densamente edificate, possano essere autorizzati non solo gli impianti, ma pure le costruzioni in modo tale che anche per i progetti di costruzione di edifici in zone edificabili azzonate siano possibili buone soluzioni urbanistiche che tengano conto dello spazio riservato alle acque.

1 Cantone chiede che gli impianti portuali siano in ogni caso intesi come zone densamente edificate (SZ).

4.3.3 Cpv. 1 lett. b: strade agricole e forestali

Per quanto concerne la lettera b sono richieste precisazioni. L'avamprogetto è accolto senza ulteriori proposte di modifica da 11 Cantoni (AI, BE, BL, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG, ZH), ma anche da Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP, Cercl). Alcuni Cantoni sottolineano che il rinforzo delle superfici deve restare un'eccezione (SH) e che di fatto sono intese solo condizioni di spazio naturalmente ristrette (SO). Inoltre, il Cantone SG accoglie favorevolmente l'avamprogetto alla condizione generale che al di fuori della zona urbana, attraverso ulteriori adeguamenti delle disposizioni in materia di spazio riservato alle acque, il termine per la fissazione dello spazio riservato alle acque sia sospeso.

Soltanto 1 partecipante (SFV) chiede di stralciare la lettera, con la motivazione che simili strade impediscono di regola l'importante collegamento ecologico tra la terra e l'acqua e, pertanto, non sono compatibili con la protezione, prevista per legge, dello spazio riservato alle acque.

In diversi pareri, la deroga proposta è respinta con riserva e ciò è la conseguenza di due diverse posizioni. Un punto critico è il fatto che non è chiaro come si giunge al valore limite di 4 metri per la larghezza del fondo dell'alveo (ad es. anche da parte di VS che altrimenti approva l'avamprogetto).

Un gruppo consistente di partecipanti punta a un allentamento delle possibilità di autorizzazione. Le richieste comprendono:

- stralcio della limitazione ai corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di oltre 4 metri di larghezza naturale e stralcio della limitazione agli spazi limitati topograficamente. Condizioni eccessivamente restrittive, maggiore margine d'intervento per i Cantoni e necessità di disporre di strade agricole e forestali indipendentemente dalla lunghezza dei corsi d'acqua sono indicati come motivi delle richieste di stralcio avanzate da singoli Cantoni (FR, VD), dall'Unione Svizzera dei Contadini e da diverse associazioni a essa aderenti come pure da alcuni altri partecipanti (USAM, SAB, AGBerg);
- stralcio della condizione della superficie non continuativamente rinforzata perché questa, proprio in caso di spazi limitati, è di regola necessaria per evitare che con una piena venga distrutta la strada (LU, COSAC). I medesimi partecipanti chiedono inoltre di stralciare la limitazione concernente la larghezza del corso d'acqua o almeno di ridurla a due metri, con la motivazione che gli spazi limitati caratterizzano di rado i corsi d'acqua di larghezza superiore a 4 metri. Tuttavia, si propone anche (LU) di limitare la deroga ai casi in cui la sistemazione di un tracciato al di fuori dello spazio riservato alle acque non sia possibile in altro modo;
- stralcio della limitazione ai corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di oltre 4 metri di larghezza naturale con la motivazione che la larghezza del fondo dell'alveo non è rilevante considerato che lo spazio riservato alle acque si definisce in base alla larghezza del fondo dell'alveo (SZ);
- stralcio della limitazione ai corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di oltre 4 metri di larghezza naturale, associato alla richiesta di limitazione della posizione delle strade al margine dello spazio riservato alle acque e alla prescrizione della superficie non rinforzata (AG);
- estensione della deroga per le strade agricole e forestali a tutte le strade e sua applicazione anche in caso di corsi d'acqua con un fondo dell'alveo inferiore ai 4 metri di larghezza, qualora un interesse pubblico lo giustifichi (NW).

Un altro gruppo partecipante è favorevole al limite di 4 metri della larghezza del fondo dell'alveo e propone misure restrittive supplementari:

- strade agricole e forestali soltanto se sono d'interesse pubblico (ProN, ASPU, WWF, PS);
- autorizzazione solo se gli spazi limitati topograficamente non consentono altre soluzioni (possibile alternativa di FSP);

- compensazione della perdita di spazio riservato alle acque, di regola con un aumento nella misura della larghezza della strada (ProN, ASPU, WWF, PS);
- solo strade non rinforzate (TI, possibile alternativa FSP) o con superfici permeabili (ProN, ASPU, WWF, PS);
- tracciato obbligatoriamente al margine dello spazio riservato alle acque (TI, possibile alternativa FSP).

1 Cantone (TI) ravvisa un'incongruenza con l'articolo 36a LPAc per quanto riguarda le misure nello spazio riservato alle acque che sarebbero necessarie ai fini della protezione delle strade dall'erosione; ritiene pure che le condizioni imposte (nessun rinforzo, strade collocate solo al margine dello spazio riservato alle acque) debbano essere ancorate nell'OPAc piuttosto che richiamate nel rapporto esplicativo.

1 partecipante osserva inoltre che l'espressione «non continuativamente rinforzata» non è sufficientemente chiara (SZ).

4.3.4 Cpv. 1 lett. c: prelievi o immissioni d'acqua

La possibilità di autorizzare nello spazio riservato alle acque gli impianti che servono ai prelievi o alle immissioni d'acqua è accolta da 5 Cantoni senza ulteriori proposte di modifica (BE, BL, SO, ZG, ZH).

Unitamente alla richiesta di stralcio della lettera, l'avamprogetto è respinto da tre organizzazioni di protezione dell'ambiente (ProN, ASPU, WWF), da 1 associazione del settore della pesca (FSP) e da 1 partito politico (PS) per evitare un ulteriore allentamento della prassi di autorizzazione. Questi partecipanti auspicano che l'autorizzazione degli impianti avvenga soltanto secondo la prassi attualmente in vigore se sono a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, più precisamente se si tratta di prelievi d'acqua temporanei a scopi agricoli.

I restanti 9 partecipanti che si sono espressi in merito alla lettera c approvano l'articolo con alcune proposte di modifica. A tale riguardo sono sollevati i seguenti punti:

- l'autorizzazione degli impianti e in particolare degli impianti accessori quali i pozzetti di decantazione, i pozzetti di controllo, gli impianti di trattamento delle acque, gli impianti di pompaggio ecc. deve essere possibile soltanto se l'ubicazione nello spazio riservato alle acque è indispensabile (LU, NW, SZ, Cercl). Inoltre, si auspica che il tracciato delle condutture verso il corso d'acqua sia il più diretto possibile (SZ);
- 1 partecipante (SZ) chiede di definire i tipi di impianto autorizzabili come impianti per i prelievi o le immissioni d'acqua;

- 2 partecipanti chiedono di menzionare esplicitamente la possibilità di autorizzare gli impianti che comportano una valorizzazione ecologica delle acque (AG) e gli impianti che servono all'immagazzinamento idrico (VD);
- 2 partecipanti partono dal presupposto che sono considerati impianti anche i semplici dispositivi per l'arginamento dei corsi d'acqua che non comportano alcun pregiudizio per la fauna acquatica (UR, COSAC);
- 1 partecipante chiede di precisare che i prelievi e le immissioni d'acqua sono riferiti soltanto alle acque superficiali (GR).

4.3.5 Cpv. 2: colture perenni

Il capoverso dell'articolo 41c concernente le colture perenni nello spazio riservato alle acque è commentato da 54 partecipanti.

6 partecipanti approvano pienamente il capoverso (BL, TG, ProN, WWF, ASPU, COSAC).

1 partecipante (FSP) chiede lo stralcio del capoverso con la motivazione che la norma contraddice l'articolo 36a capoverso 3 LPAC, specialmente per quel che concerne la possibilità di rinnovo delle colture perenni.

Il punto più controverso del capoverso riguarda la possibilità di rinnovo delle colture perenni nello spazio riservato alle acque. Numerosi partecipanti, tra cui 5 Cantoni (FR, GR, NW, UR, VD), 10 associazioni contadine e 1 associazione dei Cantoni appoggiano la possibilità di rinnovo e chiedono che sia sancita nell'OPAc. Al contrario, 2 partecipanti chiedono che nell'OPAc si enunci il divieto di rinnovo (ZG, FSP) e 1 partecipante chiede un termine transitorio durante il quale le colture perenni siano ancora ammesse, però per una durata massima fino alla modifica della forma di sfruttamento (VSA).

Inoltre, alcuni Cantoni (FR, GE, VD), singoli partecipanti (AGBerg, Agridea, SAB) e numerose associazioni contadine chiedono che la garanzia della situazione di fatto sia riconosciuta senza limitazioni e di stralciare, pertanto, l'espressione «per principio».

D'altra parte, partecipanti appartenenti a diversi gruppi chiedono d'inserire nel testo dell'ordinanza un riferimento temporale (ossia l'entrata in vigore delle prescrizioni sullo spazio riservato alle acque nell'OPAc, 1° giugno 2011). La richiesta di una tutela della garanzia della situazione di fatto per le colture perenni realizzate prima della data prevista è avanzata in particolare dai Cantoni (AI, GL, NW, OW, SH, SO, SZ, ZH) e dalle Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP, Cercl).

Un ristretto numero di partecipanti o singoli partecipanti presentano altre richieste, nello specifico:

- alcune associazioni contadine chiedono che i possibili tipi di colture perenni non siano limitati con riferimento all'ordinanza sulla terminologia agricola (USC, FSPC, USPP) o meglio che tutti i tipi di colture perenni elencati in tale ordinanza possano essere autorizzati (USPV);
- al più tardi l'aiuto all'esecuzione dovrà chiarire come poter rispettare, nel caso delle colture perenni nello spazio riservato alle acque, il divieto di utilizzo dei concimi e dei prodotti fitosanitari nello spazio riservato alle acque, di cui all'articolo 41c capoverso 3 OPAC (SZ);
- 1 partecipante chiede che nel capoverso 2, oltre agli «impianti» e alle «colture perenni», i «prati e i pascoli» siano indicati come protetti per principio (PSL);
- 1 partecipante chiede di precisare cosa si intende con «per principio» in riferimento al ripristino/rinnovo, alla completa sostituzione o all'ampliamento delle colture perenni (SO).

4.4 Art. 41c^{bis}: superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque

La computabilità delle superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola, presenti nello spazio riservato alle acque, nell'estensione delle superfici per l'avvicendamento delle colture e la compensazione della loro perdita (art. 41c^{bis}) sono trattate da 47 pareri e, negli ambienti agricoli, sono motivo di opposizione:

- 20 partecipanti approvano le modifiche senza riserva o formulando alcune proposte; si tratta di 11 Cantoni, 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione;
- 27 partecipanti, tra cui 1 Cantone, 1 rappresentante del settore economico come pure 25 associazioni contadine che hanno presentato lo stesso identico parere, sono contrari in linea di principio alle modifiche.

L'articolo è respinto nella sua totalità – per supposta violazione dell'articolo 36a capoverso 3 LPAC e inosservanza della volontà del Parlamento – soprattutto dalle associazioni contadine e dal Cantone dei Grigioni e senza motivazione da 1 associazione economica (USAM).

Un punto critico centrale è la sovrapposizione con la legge sulla pianificazione del territorio. Ad esempio, 1 Cantone (AG) chiede di rinunciare a regolamentare separatamente la gestione della perdita delle superfici per l'avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque e propone di regolamentarla nel quadro della corrente revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Numerosi partecipanti sostanzialmente favorevoli all'articolo (PS, FSP,

ProN, WWF, ASPU) evidenziano che l'articolo dovrebbe essere considerato come soluzione temporanea nel contesto della revisione in corso della legge sulla pianificazione del territorio.

Si chiede di precisare in modo chiaro le condizioni che fanno sorgere l'obbligo di compensazione. 2 Cantoni (BE, ZG) ritengono che sia opportuno specificare nell'ordinanza che le compensazioni sono necessarie soltanto se si è al di sotto dei contingenti cantonali delle superfici per l'avvicendamento delle colture. 1 altro Cantone accoglie con favore che l'estensione di tali superfici non cambia a causa della delimitazione dello spazio riservato alle acque (BS).

Un cospicuo numero di partecipanti chiede di sostituire nel titolo e nei due capoversi «superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola» con «superfici per l'avvicendamento delle colture». La richiesta giunge in particolare da molti Cantoni (AI, BE, GL, NE, LU, NW, OW, SH, TG, ZH) e da alcune Conferenze e associazioni dei Cantoni (CDPNP, CCA, DCPA, Cercl). Essa è tra l'altro motivata con l'auspicio di un riferimento alla terminologia della legge (art. 36a LPAC), con la possibilità di evitare agli interessati ulteriori e complesse distinzioni tra concetti e con il collegamento della nuova terminologia al progetto di revisione della legge sulla pianificazione del territorio (progetto controverso che probabilmente non entrerà in vigore nella forma attuale). Ai fini di una maggiore chiarezza, il Cantone Ticino rileva anche la necessità di cambiare l'espressione «superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola».

4.4.1 Cpv. 1: computabilità delle superfici per l'avvicendamento delle colture

Oltre al consenso generale a livello di articolo, a livello di capoverso 1, una Conferenza dei Cantoni (COSAC) e 1 Cantone (AG) accolgono senza riserve la computabilità delle superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nell'estensione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Per il caso in cui non si potesse attuare la computabilità, AG propone di ridurre di conseguenza i contingenti cantonali delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Anche un altro Cantone (VD) chiede di ridurre questi contingenti, tuttavia come prima opzione e opponendosi alla computabilità con la motivazione che, a causa del divieto di impiegare concimi, il suolo nello spazio riservato alle acque perde, nel tempo, fertilità.

2 altri Cantoni chiedono integrazioni al capoverso:

- 1 Cantone (JU) chiede di includere nel concetto di superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola anche le superfici per la promozione della biodiversità e di completare di conseguenza il rapporto esplicativo;
- 1 Cantone (VS) chiede per le superfici computate nello spazio riservato alle acque come superfici per l'avvicendamento delle colture l'obbligo di preservare la qualità di superfici per l'avvicendamento delle colture. In particolare, occorre contrastare lo sviluppo di una vegetazione che nega l'utilizzazione come superficie per l'avvicendamento delle colture.

VS chiede di completare il capoverso 1 in modo tale che il computo sia possibile quando sono adempiute le condizioni specifiche di tali superfici.

4.4.2 Cpv. 2: compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture in caso di erosione o rivitalizzazioni

Il capoverso 2 disciplina la compensazione a seguito di erosione o rivitalizzazioni ed è commentato solo da pochi partecipanti in modo critico. Le richieste di modifica provengono soprattutto dai Cantoni e la loro portata è diversa:

- 3 Cantoni (AG, LU, SG) chiedono di non prevedere la compensazione per le superfici perse a causa dell'erosione, poiché ciò è contrario allo spirito della legislazione in materia di protezione delle acque oltre che altamente problematico sotto il profilo della responsabilità, della competenza e dell'attuazione;
- le superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque che a seguito di erosione o rivitalizzazioni non possono definitivamente più essere utilizzate come superfici per l'avvicendamento delle colture devono essere tolte dal contingente cantonale (COSAC);
- 1 Cantone (GR) e 1 associazione dei Cantoni (Suissemelio) chiedono di estendere l'obbligo di compensazione alle superfici che hanno perso la loro qualità di superficie per l'avvicendamento delle colture a causa di utilizzazioni quali terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi o pascoli boschivi;
- 2 Cantoni (LU, VS) chiedono di estendere l'obbligo di compensazione a seguito di rivitalizzazioni alle superfici utilizzate per opere d'ingegneria idraulica, con la motivazione che anche i progetti esclusivamente di protezione contro le piene possono necessitare di superfici per l'avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque e che, in caso di rivitalizzazioni, la protezione contro le piene è difficilmente distinguibile dagli aspetti ecologici;
- 1 Cantone (TI) auspica che l'obbligo di compensazione venga esteso a tutte le superfici agricole nello spazio riservato alle acque in modo tale che non siano compensate solo le superfici per l'avvicendamento delle colture. Inoltre, chiede che le superfici considerate ai fini della compensazione non siano state utilizzate in precedenza a scopi agricoli;
- 1 Cantone (LU) sostiene che l'obbligo di compensazione dovrebbe essere sottoposto in generale a una ponderazione degli interessi. Con l'obbligo assoluto di compensare, in particolare le rivitalizzazioni dei grandi fiumi di fondovalle che presentano il più alto valore ecologico (Reno, Rodano, Reuss ecc.), risulterebbero pesantemente ostacolate o non

sarebbero possibili. Per lo stesso motivo, il capoverso 2 è respinto da 1 associazione (SVU);

- 1 Cantone (VS) chiede che in caso di rivitalizzazioni le superfici di compensazione siano definite prima dell'attuazione, altrimenti le rivitalizzazioni verrebbero effettuate senza una reale compensazione;
- 3 partecipanti (GL, DCPA, CDPNP) fanno notare che le superfici coltivate idonee all'utilizzazione agricola al di fuori delle superfici per l'avvicendamento delle colture devono necessariamente essere messe a disposizione per la compensazione delle superfici erose nello spazio riservato alle acque;
- 1 Cantone (GR) ritiene che sia un compromesso insoddisfacente anche il fatto che le superfici per l'avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque possano essere indicate separatamente senza però poter essere protette dall'erosione. Il Cantone esprimerebbe soddisfazione se la perdita di tali superfici dovesse essere indicata nel piano settoriale.

4.5 Altre richieste concernenti lo spazio riservato alle acque

4.5.1 Competenza cantonale per le ponderazioni di tipo pianificatorio

Diversi gruppi partecipanti chiedono che ai Cantoni venga riconosciuta maggiore competenza per quanto concerne la possibilità di effettuare ponderazioni di tipo pianificatorio nella fissazione dello spazio riservato alle acque. Le richieste sono avvalorate dalle seguenti motivazioni:

- 1 Cantone (VD) chiede che ai Cantoni sia riconosciuta la competenza generale di poter rinunciare alla fissazione degli spazi riservati alle acque senza che la Confederazione definisca indirettamente dei criteri al riguardo;
- 2 altri Cantoni (AI, SO) chiedono maggiori competenze in materia di fissazione dello spazio riservato alle acque, conformemente alla prescrizione dell'articolo 36a LPAc e alla mozione 15.3001 della CAPTE-S. Essi motivano la loro richiesta sostenendo che, in caso di conflitti per l'utilizzazione, i Cantoni sono in grado di mediare tra i rappresentanti degli interessi agricoli, degli interessi legati allo sviluppo degli insediamenti o degli interessi della fauna e della flora tenendo conto delle peculiarità regionali (SO);
- inoltre, 1 Cantone (SO) chiede che la flessibilizzazione, da intendersi nel senso di una soluzione transitoria, riguardi anche le fasce di terra tra le strade agricole e il margine dello spazio riservato alle acque. Questo consente, a determinate condizioni, di poter mantene-

re su queste superfici l'utilizzazione corrente finché la strada agricola non viene del tutto soppressa oppure ricostruita nella giusta ubicazione, ossia al margine esterno dello spazio riservato alle acque;

- anche altri partecipanti (DCPA, APF, CDPNP) chiedono la flessibilizzazione di alcuni punti dell'ordinanza, ad esempio per tenere conto della proporzionalità delle misure di protezione sul piano delle conseguenze economiche e del diritto di proprietà (APF). Si argomenta (APF) che già solo per motivi di certezza del diritto le richieste della mozione 15.3001 della CAPTE-S dovrebbero essere tenute in considerazione, visto che le guide sulla gestione dello spazio riservato alle acque nelle zone urbane non sono giuridicamente vincolanti;
- 1 Cantone (NW), 1 associazione dei Cantoni (Suissemelio) e diverse associazioni aderenti all'Unione Svizzera dei Contadini (BVZSchw, BVSZ, BVUR, BVOW, BVZG, BVNW, BVLU) chiedono, in riferimento alla possibilità di adeguare lo spazio riservato alle acque, di sopprimere nell'articolo 41a capoverso 4 (non oggetto dell'indagine conoscitiva) la limitazione a zone densamente edificate. Dagli stessi partecipanti si leva anche la richiesta di poter adeguare di conseguenza lo spazio riservato alle acque non soltanto alle condizioni di edificazione, ma anche a quelle agricole o geografiche. L'associazione dei Cantoni (Suissemelio) chiede gli stessi adeguamenti per l'articolo 41b capoverso 3 (non oggetto dell'indagine conoscitiva) che disciplina le acque stagnanti;
- alcune associazioni contadine (USC, FSPC, USPP, CNAV, CJA, Suisseporcs) chiedono l'abrogazione o meglio la completa rielaborazione degli articoli 41a e 41b (non oggetto dell'indagine conoscitiva) al fine di attribuire ai Cantoni maggiori competenze nella delimitazione dello spazio riservato alle acque.

4.5.2 Curva per la determinazione della larghezza dello spazio riservato alle acque

2 Cantoni (NW, SH), 1 associazione dei Cantoni (Suissemelio) e numerose associazioni contadine (BVZSchw, BVSZ, BVUR, BVOW, BVZG, BVNW, BVLU) chiedono una modifica sostanziale della curva per la determinazione della larghezza dello spazio riservato alle acque con una larghezza del fondo dell'alveo compresa tra 2 e 15 metri (art. 41a cpv. 2 lett. b, non oggetto dell'indagine conoscitiva). Poiché ritengono arbitrario l'aumento sproporzionato dello spazio riservato alle acque in funzione del fondo dell'alveo, in base alla curva a suo tempo elaborata da specialisti e pubblicata congiuntamente da UFAG, ARE e UFAM (allora UFAFP e UFAEG) nel 2003, chiedono una misura fissa della larghezza del fondo dell'alveo maggiorata da 10 metri.

4.5.3 Fattibilità

1 Cantone (SG) argomenta che le disposizioni dell'OPAc che disciplinano lo spazio riservato alle acque al di fuori della zona urbana non sono attuabili, perché le procedure sono molto complesse e complicate e la delimitazione in loco degli spazi riservati alle acque non è plausibile. Il Cantone solleva pertanto la questione (non oggetto dell'indagine conoscitiva) se non sia il caso di sospendere temporaneamente la scadenza relativa alla fissazione dello spazio riservato alle acque al di fuori della zona urbana, mantenendo valide le disposizioni transitorie finché non verrà definito lo spazio riservato alle acque.

2 partecipanti (SAB, AGBerg) ritengono che l'avamprogetto sia eccessivamente restrittivo e che le difficoltà connesse con la delimitazione dello spazio riservato alle acque siano considerevoli. Fanno presente che il carattere eccessivamente restrittivo è comprovato dai numerosi interventi presentati nei Parlamenti cantonali e all'Assemblea federale. Visti i dibattiti in corso, una sola associazione contadina (BVLU) auspica una proroga di quattro anni, fino a fine 2022, del termine per la fissazione dello spazio riservato alle acque (art. 62) (non oggetto dell'indagine conoscitiva).

4.5.4 Rafforzamento della protezione delle acque

Il rafforzamento della protezione delle acque è chiesto da un piccolo gruppo di partecipanti:

- 1 partito politico (PS) respinge ogni qualsiasi ulteriore allentamento del compromesso che ha portato al ritiro dell'iniziativa «Acqua viva»;
- 1 associazione (FSP) ritiene che, a livello di ordinanza e con le guide della DCPA e della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA), sia stato eccessivamente indebolito l'articolo 36a LPac, in particolare con la rinuncia alla prescrizione dello spazio riservato alle acque in caso di corsi d'acqua di larghezza superiore ai 15 metri (art. 41a cpv. 2) o di acque messe in galleria (art. 41a cpv. 5 lett. b), con la riduzione della striscia in cui vi-ge il divieto d'impiego di pesticidi e con l'ammissione di interventi di aratura nello spazio riservato alle acque in caso di rinnovo di prati;
- le organizzazioni di protezione dell'ambiente (ProN, WWF, ASPU) rilevano inoltre che finora sono già stati fatti molti compromessi a scapito della natura e che c'è l'intenzione di farne di nuovi. Sono contrarie alla possibilità di ammettere nello spazio riservato alle acque anche gli impianti che non sono d'interesse pubblico. Inoltre, sottolineano l'assoluta necessità di adeguare anche la LPac (art. 36a cpv. 3), senza scalfire il compromesso elaborato dal Parlamento;

- 1 Cantone (GE) critica il fatto che occorre dimostrare la necessità dello spazio riservato alle acque per il mantenimento delle funzioni ecologiche e non, al contrario, la necessità degli impianti nello spazio riservato alle acque. Le peculiarità locali dovrebbero essere tenute in maggiore considerazione dai Cantoni. Il Cantone contesta anche il fatto che l'avamprogetto non contribuisce a migliorare il coordinamento tra le esigenze dello spazio riservato alle acque e quelle della prova che le esigenze ecologiche siano rispettate.

4.5.5 Varie

Secondo 1 Cantone (VD), per i Cantoni che dispongono già di norme cantonali in materia di fissazione dello spazio riservato alle acque, l'avamprogetto comporta notevoli oneri dovuti alla necessità di verificare lo spazio riservato alle acque già delimitato. Esso propone pertanto la possibilità di ammettere, come soluzione temporanea fino al 31 dicembre 2018, la larghezza dello spazio riservato alle acque già delimitato, in sostituzione dell'applicazione delle disposizioni transitorie sulla larghezza (non oggetto dell'indagine conoscitiva).

Tre Cantoni auspicano maggiori chiarimenti sulle modifiche dell'OPAc concernenti le costruzioni e gli impianti esistenti nello spazio riservato alle acque (SG, VD) e sulle disposizioni che regolamentano lo spazio riservato alle acque lungo i laghi (NW), eventualmente attraverso la pubblicazione di un'altra scheda informativa.

5 Finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico

5.1 Grado di approvazione e principali proposte

Sulle modifiche nel settore del finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico si esprimono complessivamente 68 partecipanti. Una grande maggioranza accoglie in linea di principio il finanziamento proposto.

- 53 partecipanti, di cui 22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH), 1 partito, 3 associazioni mantello, 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 8 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 8 associazioni contadine, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 2 altre associazioni e 2 altri partecipanti, sono pienamente favorevoli al finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione oppure lo sono con riserva di alcune proposte di modifica.

-
- 11 partecipanti, di cui 4 Cantoni (AG, JU, VD, ZG), 2 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 rappresentanti del settore economico e 2 altre associazioni, sono in parte favorevoli alla soluzione di finanziamento proposta e in parte contrari. La maggioranza dei pareri negativi riguarda fattispecie che sono già regolamentate nella LPAc (dal 1.1.2016).
 - 4 partecipanti, di cui 3 rappresentanti del settore economico (HKBB, SCI, USAM) e l'UDC, sono in massima parte oppure pienamente contrari alla proposta.

Le più frequenti richieste di modifica e osservazioni in merito alle disposizioni che regolamentano il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione sono:

- l'introduzione di una soglia minima per l'obbligo di annuncio e di assoggettamento alla tassa (art. 51b);
- la tempestiva elaborazione dei documenti necessari all'attuazione;
- la limitazione dell'assoggettamento alla tassa al territorio svizzero (art. 51a).

Oltre ai punti menzionati sopra, molte proposte si riferiscono a fattispecie che sono già state definite, almeno in linea di principio, negli articoli 60b e 61a LPAc (dal 1.1.2016). Tutte le proposte riguardanti fattispecie già regolamentate in questi articoli (dal 1.1.2016) saranno valutate nel capitolo 5.8. Queste riguardano in particolare:

- la flessibilizzazione dell'esenzione dalla tassa;
- la traslazione della tassa esclusivamente sulle economie domestiche private e l'elaborazione di una soluzione di finanziamento per l'indennità delle misure negli impianti di depurazione industriali.

5.2 Art. 51a: aliquota della tassa

Il bilancio della valutazione delle disposizioni concernenti l'aliquota della tassa si presenta nel seguente modo⁷⁾:

- 14 partecipanti, di cui 7 Cantoni (AI, NW, OW, SH, SO, ZH, ZG), 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP, ACCS), 2 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF) e 1 altra associazione (SVU), approvano pienamente l'articolo;

7) Per una maggiore chiarezza, le proposte concernenti la determinazione degli abitanti allacciati e il processo di annuncio all'UFAM sono state raggruppate sotto l'articolo 51b.

- 22 partecipanti, di cui 6 Cantoni (BL, BS, GE, JU, NE, VS), 9 associazioni contadine, 6 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 1 altra associazione, approvano l'articolo con riserva;
- 3 partecipanti, di cui 2 rappresentanti del settore economico (CP, USAM) e 1 altra associazione (APF), respingono pienamente l'articolo o formulano proposte di modifica.

La proposta di modifica più frequente concerne la limitazione dell'obbligo di assoggettamento alla tassa agli abitanti sul territorio della Svizzera è la seguente: complessivamente 12 partecipanti, di cui 5 Cantoni (BL, BS, GE, JU, NE), 6 rappresentanti della gestione delle acque urbane (ERFA, ERZ, REAL, GRESE, SIG, VSA) e 1 altra associazione (ARPEA) chiedono che l'obbligo di assoggettamento alla tassa sia limitato agli abitanti in territorio svizzero.

Inoltre, 9 associazioni contadine chiedono la verifica periodica della situazione finanziaria del fondo, di adeguare, se necessario, l'aliquota della tassa e di informare regolarmente i Cantoni della situazione finanziaria. 1 rappresentante del settore economico (CP) e 1 altra associazione (APF) domandano l'abbassamento dell'aliquota della tassa. Il CP propone concretamente 6 franchi.

5.3 Art. 51b: dati dei Cantoni

Il bilancio della valutazione dei pareri sui dati che i Cantoni devono trasmettere alla Confederazione nel quadro del finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico si presenta nel seguente modo:

- 6 partecipanti, di cui 2 Cantoni (SO, ZH), 1 Conferenza e associazione cantonale (ACCS), 2 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF) e 1 altra associazione (SVU), approvano pienamente l'articolo;
- 22 partecipanti, di cui 12 Cantoni (AG, AI, BE, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, TI, UR), 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 3 associazioni mantello, 3 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 1 altra associazione, approvano l'articolo con riserva;
- 5 Cantoni (FR, JU, VD, VS, ZG) sono in parte favorevoli alle disposizioni e in parte contrari.

Le due più frequenti richieste scaturiscono dal timore che potranno esserci maggiori oneri amministrativi a carico dei Cantoni a causa del rilevamento e dell'annuncio degli abitanti allacciati nonché della fatturazione della tassa.

- 15 partecipanti, di cui 11 Cantoni (AI, AG, BE, FR, GL, NE, NW, OW, SH, UR, VS), 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP) e 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (VSA), chiedono l'introduzione di un'adeguata soglia minima per

l'obbligo di annuncio e di assoggettamento alla tassa allo scopo di limitare il più possibile l'onere amministrativo connesso al rilevamento dei dati e alla fatturazione. Alcuni partecipanti indicano concretamente delle cifre, comprese tra 30 e 200 abitanti allacciati. 7 Cantoni e la VSA propongono la soglia di 200 abitanti. Il Canton TI auspica in generale la precisazione della nozione di «stazione centrale di depurazione delle acque di scarico».

- 10 partecipanti, di cui 6 Cantoni (FR, GE, JU, UR, VD, VS), 3 associazioni mantello (KI, ACS, UCS) e 1 altra associazione (ARPEA), chiedono in generale di ridurre al minimo i maggiori oneri amministrativi connessi all'annuncio e alla fatturazione. Alcuni partecipanti formulano proposte concrete:
 - 3 Cantoni (FR, VD, VS) chiedono di utilizzare i dati esistenti per determinare il numero degli abitanti allacciati, ad esempio i dati della popolazione residente permanente;
 - 2 Cantoni (UR, JU) propongono che l'annuncio e la fatturazione siano direttamente regolati tra gli impianti di depurazione delle acque di scarico e l'UFAM;
 - il Cantone LU chiede di introdurre per i gestori degli impianti di depurazione un esplicito obbligo di annuncio ai Cantoni del numero degli abitanti allacciati.
- il Cantone ZG chiede di riesaminare il termine di annuncio, fissandolo al 31 agosto (anziché al 31 marzo), visto che i dati della popolazione residente permanente relativi all'anno civile precedente sono disponibili soltanto a fine agosto.

Un'altra richiesta riguarda il calendario:

- 2 rappresentanti della gestione delle acque urbane (ARA Thunersee, AVA) e 3 associazioni mantello (KI, ACS, UCS) chiedono che sia prevista la possibilità di presentare i conteggi finali nel corso di tutto l'anno e che i Cantoni trasmettano tali conteggi all'UFAM entro il termine di un mese. Il Cantone ZG sarebbe favorevole a una simile procedura.

5.4 Art. 51c: riscossione della tassa

Sulle disposizioni concernenti la riscossione della tassa si esprimono positivamente 6 partecipanti, di cui 2 Cantoni (SO, ZH), 1 Conferenza e associazione dei Cantoni (ACCS), 2 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF) e 1 altra associazione (SVU).

Per quanto concerne i singoli capoversi dell'articolo 51c, soltanto per il capoverso 1 sono stati inoltrati commenti e proposte di modifica. Complessivamente 12 partecipanti si esprimono sulle disposizioni riguardanti la fatturazione da parte dell'UFAM (art. 51c cpv. 1). Il Cantone ZG, 7 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 3 associazioni mantello chiedono di prevedere la possibilità di pagamenti rateali semestrali visto che la tassa è un fattore

di costo considerevole. In alcuni pareri, si propongono concretamente come scadenze il 30 giugno e il 31 dicembre. Il Cantone BS chiede di introdurre la fatturazione d'acconto trimestrale con conto finale a fine anno.

5.5 Art. 51d: prescrizione

Complessivamente 7 partecipanti, di cui 3 Cantoni (SO, ZH, ZG), 1 Conferenza e associazione dei Cantoni (ACCS), 2 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF) e 1 altra associazione (SVU) si esprimono sulle disposizioni che regolamentano la prescrizione del credito fiscale, approvando pienamente l'articolo 51d. Soltanto il Cantone ZG ritiene che le disposizioni dell'articolo siano eccessivamente dettagliate.

Riguardo ai singoli capoversi dell'articolo 51d non sono pervenuti né commenti né proposte di modifica.

5.6 Art. 52a: eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico

Il bilancio della valutazione delle disposizioni concernenti l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico si presenta nel seguente modo:

- 4 partecipanti, di cui il Cantone ZH, 2 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF) e 1 altra associazione (SVU), approvano pienamente l'articolo 52a;
- 4 partecipanti, di cui il Cantone VD, 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (DTSI Pully) e 2 altri partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag), approvano in parte le disposizioni, in parte le respingono o le respingono formulando proposte di modifica.

5 Cantoni (AI, GL, GR, NW, ZG) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni si augurano che gli aiuti all'esecuzione previsti per gli articoli 52a capoversi 3 e 4 OPac siano disponibili tempestivamente.

Altre richieste di modifica concernenti il diritto all'indennità per le misure si riferiscono a fattispecie che in massima parte sono disciplinate dalla LPac. Le richieste concernenti un ruolo più ampio dell'UFAM nel processo di pianificazione e di attuazione sono trattate in modo conciso nel capitolo 5.6.4.

- Il Consiglio dei PF e l'Eawag chiedono che siano previste indennità anche per gli impianti indiretti. Tali indennità devono essere stabilite in base ai risparmi di costi ottenuti presso l'impianto di depurazione delle acque in funzione dell'effettiva riduzione delle emissioni.

- 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (DTSI Pully) chiede di prevedere quanto meno la possibilità di indennità parziali per le misure destinate all'eliminazione delle sostanze organiche in tracce che, conformemente all'allegato 3.1. numero 2 n. 8, non sono obbligatorie e pertanto esulano dalle esigenze giuridiche.
- Il Cantone VD chiede che i costi amministrativi che insorgono per la Confederazione nel quadro dell'attuazione delle misure non siano coperti attraverso il fondo.

5.6.1 Art. 52a cpv. 2: decadenza dell'assegnazione

Non sono stati inoltrati riscontri esplicitamente favorevoli. 9 partecipanti, di cui 2 Cantoni (AG, VD), 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 3 associazioni mantello re-spingono le disposizioni formulando le seguenti proposte di modifica:

- il Cantone VD, 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 3 associazioni mantello chiedono di estendere da 5 a 8 o 10 anni il termine di scadenza dell'assegnazione dell'indennità;
- il Cantone AG chiede di riconoscere all'autorità competente la facoltà di prorogare, su richiesta e in casi motivati, la durata dell'assegnazione.

I partecipanti recano a sostegno delle loro richieste i seguenti motivi: le misure rientrano spesso in ampi lavori di mantenimento del valore e di rinnovo, le esigenze relative alla domanda di assegnazione dell'indennità sono poco chiare, l'impiego di nuove tecnologie richiede una pianificazione e un'attuazione complesse e pertanto, in certi casi, più di cinque anni.

5.6.2 Art. 52a cpv. 3: computabilità delle canalizzazioni

Il bilancio della valutazione delle disposizioni proposte per la computabilità dei costi relativi alla costruzione di canalizzazioni si presenta nel seguente modo:

- 2 partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag) si esprimono positivamente quanto alla possibilità di riconoscere indennità alle canalizzazioni di collegamento, secondo quanto già previsto nella LPAC;
- 14 partecipanti, di cui 11 Cantoni (AG, AI, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, VS) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP), approvano le disposizioni formulando proposte di modifica;
- 5 partecipanti, di cui 3 Cantoni (LU, VD, ZG), 1 rappresentante della gestione delle acque urbane e 1 altro rappresentante (ARPEA), sono in parte favorevoli e in parte contrari alle disposizioni.

13 partecipanti, di cui 10 Cantoni (AI, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, VS) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA), chiedono di sostituire nel testo dell'ordinanza il termine «canalizzazione» con «canalizzazione di collegamento» per evitare malintesi. Implicitamente fanno riferimento al rapporto esplicativo che precisa già il concetto di «canalizzazione»: la «canalizzazione» che dà diritto all'indennità è pertanto una «canalizzazione di collegamento verso un'altra stazione di depurazione ubicata nelle vicinanze (stazione di destinazione)». L'articolo 61 capoverso 1 lettera b LPAc (dal 1.1.2016) utilizza il termine «canalizzazione».

Altre proposte d'integrazione riguardano la questione di fondo del diritto all'indennità, aspetto trattato nel rapporto esplicativo nella parte dedicata all'articolo 52a capoverso 3 OPAc. 8 partecipanti chiedono integrazioni di vario tipo alle condizioni che fanno sorgere il diritto all'indennità per le canalizzazioni. In particolare, il Cantone LU chiede che siano fissate a livello di ordinanza. Numerosi partecipanti chiedono che gli aiuti all'esecuzione menzionati nel rapporto esplicativo siano disponibili per tempo.

5.6.3 Art. 52a cpv. 4: consultazione dell'UFAM

Sulle disposizioni concernenti la consultazione dell'UFAM si esprimono positivamente e formulando proposte di modifica 15 partecipanti, di cui 7 Cantoni (AI, BE, JU, NW, OW, SZ, VD), 3 associazioni mantello, 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 rappresentante della gestione delle acque urbane e 1 altra associazione. La maggior parte dei commenti si riferisce al rapporto esplicativo, più precisamente al momento della consultazione dell'UFAM, al controllo della qualità delle pianificazioni cantonali da parte dell'UFAM, agli ulteriori compiti dell'UFAM nel processo di pianificazione delle misure come pure alla possibilità di pagamenti parziali a seconda della fase di costruzione:

- 8 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AI, BE, NW, OW, SZ) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP), chiedono di precisare in quale momento della fase di pianificazione delle misure è prevista la consultazione dell'UFAM. Si auspica che tale consultazione avvenga il prima possibile. Nel rapporto esplicativo non è chiaro se l'UFAM debba essere consultato quando il Cantone ha terminato la pianificazione cantonale oppure solo prima di disporre le misure. Si chiede di precisare questo punto al più tardi nell'aiuto all'esecuzione;
- 3 Cantoni (FR, VD, VS) chiedono che l'UFAM provveda al coordinamento intercantonale (fissazione dell'ordine delle priorità) dei progetti di finanziamento in modo da tenere conto dell'equilibrio tra le regioni nel quadro dei finanziamenti. Il Cantone FR chiede inoltre l'introduzione di un termine per le pianificazioni cantonali delle misure. Il Cantone VS

chiede che l'UFAM elabori criteri per la fissazione di un ordine delle priorità a livello intercantonale. Tali criteri dovranno essere applicati nel caso in cui i ricavi non sono sufficienti a finanziare le previste indennità per le misure;

- 3 partecipanti, di cui 2 Cantoni (BE, JU) e 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (VSA), chiedono che l'UFAM verifichi le pianificazioni cantonali e provveda stabilire standard qualitativi uniformi a livello intercantonale;
- Il Cantone VD è favorevole alla possibilità di pagamenti parziali descritta nel rapporto esplicativo. 3 associazioni mantello (KI, UCS, ACS) chiedono di inserire il passo in questione come capoverso a sé stante nell'articolo 52a.

5.7 Disposizioni transitorie cpv. 1: termine per l'attuazione delle misure

Il Cantone ZH si è espresso favorevolmente. 1 associazione (VIPFS) è del tutto contraria al termine proposto e chiede scadenze più brevi che si orientino alla conclusione della fase di costruzione di una misura anziché, come proposto, all'avvio.

5.8 Altre richieste concernenti il finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Una serie di proposte di modifica si riferisce a fattispecie che sono già state definite, almeno in linea di principio, nella LPAC (dal 1.1.2016): il metodo di riscossione degli emolumenti, l'esenzione dalla tassa una volta attuata la misura e il relativo termine di presentazione del conteggio finale, l'aliquota della tassa, la durata di versamento della tassa e la sua traslazione su chi ha reso necessario le misure.

Quanto all'esenzione dalla tassa (art. 60b cpv. 2 LPAC) sono pervenute le seguenti proposte:

- 11 partecipanti, di cui 1 Cantone (ZG), 3 associazioni mantello (KI, ACS, UCS) e 7 rappresentanti della gestione delle acque urbane (AVA, ARA Thunersee, ERFA, ERZ, ESG, REAL, VSA), chiedono di introdurre la possibilità di un'esenzione dalla tassa più flessibile nel corso dell'anno. La maggior parte di loro chiede che ciò avvenga con un nuovo capoverso nell'articolo 51c OPAC⁸⁾:
 - 7 partecipanti sono favorevoli all'esenzione proporzionale dalla tassa in caso di ritardo nella presentazione del conteggio finale;

8) L'articolo 60b capoverso 2 LPAC (dal 1.1.2016) stabilisce che i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa nell'anno civile successivo.

-
- 4 partecipanti chiedono un secondo termine di consegna, da fissare al 31 marzo, che li esenterebbe dal versamento della seconda rata del pagamento della tassa;
 - 8 partecipanti, di cui 4 Cantoni (AI, BE, SH, TG), 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA) e 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (VSA), chiedono di precisare, nel previsto aiuto all'esecuzione, l'esenzione dalla tassa dopo la costruzione di canalizzazioni di collegamento. Occorre chiarire se l'impianto di destinazione è esentato dalla tassa sulle acque di scarico nella sua totalità, se lo è soltanto per la quota di abitanti inizialmente interessata dalla misura o se non lo è affatto;
 - il Cantone AG ed ESG chiedono l'esenzione dalla tassa a decorrere dalla messa in funzione;
 - il Cantone VD chiede l'esenzione dalla tassa anche dopo l'attuazione delle misure facoltative.

Le proposte di modifica concernenti la traslazione della tassa su chi ha reso necessarie le misure (art. 60b cpv. 5 LPAc) sono elencate qui appresso:

- il Cantone BL è d'accordo con la possibilità di riscuotere la tassa secondo diversi modelli, ma propone anche di elaborare una soluzione di finanziamento per gli impianti di depurazione industriali al fine di eliminare la disparità di trattamento dei gestori che immettono negli impianti di depurazione comunali;
- il Cantone TI deplora che la traslazione sull'industria e l'artigianato non sia prevista in modo più esplicito;
- il Cantone GE fa notare che, con la traslazione proposta, il principio di causalità non sarà opportunamente attuato nelle zone caratterizzate da un'elevata percentuale di industrie e nelle regioni turistiche;
- 4 rappresentanti del settore economico (HKBB, SCI, Swissmem, SwissTextiles) chiedono un quarto capoverso nell'articolo 51c che trasferisca la tassa esplicitamente sui responsabili privati e sui responsabili non privati in base alle emissioni di sostanze organiche in tracce prodotte.

Sono pervenute le seguenti singole proposte di modifica concernenti i modelli di riscossione della tassa (art. 60b cpv. 1 LPAc), l'aliquota della tassa (art. 60b cpv. 3 LPAc) e un'eventuale estensione del periodo di riscossione della tassa (art. 60b cpv. 4 LPAc):

- il Cantone JU chiede che la tassa sia direttamente riscossa dai Comuni, circostanza che ridurrebbe significativamente gli oneri amministrativi. L'APF auspica, in sostituzione della tassa, una copertura attraverso il gettito fiscale generale;

- 1 altra associazione (ARPEA) esprime preoccupazione per il livello basso dell'aliquota della tassa;
- la VSA chiede che in caso di deficit di finanziamento possa essere presa in considerazione anche un'estensione del periodo di riscossione della tassa e, di conseguenza, di non escluderla *a priori* nel rapporto esplicativo.

Altre proposte aventi un riferimento indiretto alle modifiche sul finanziamento del potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico sono le seguenti:

- la VSA chiede di porre presto fine all'indennità per le misure destinate all'eliminazione dell'azoto, di cui all'articolo 52 OPAC, e di fissare a tale scopo una scadenza tempestiva;
- 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, ASPU, WWF) e 1 altra associazione (SVU) chiedono di valutare l'introduzione di una tassa d'incentivazione sui prodotti dei responsabili, in particolare sulle sostanze che dalle superfici agricole utili pervengono nelle acque (non oggetto dell'indagine conoscitiva).

6 Esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico

6.1 Grado di approvazione e principali proposte

La grande maggioranza dei 53 partecipanti che si esprime sulle esigenze concernenti le emissioni degli impianti comunali di depurazione delle acque di scarico accoglie le nuove disposizioni pienamente o formulando proposte di modifica:

- 45 partecipanti, di cui 21 Cantoni, 3 associazioni mantello, 5 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 5 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 3 altre associazioni, 1 associazione del settore economico e 3 altri partecipanti, sono pienamente favorevoli, o lo sono in parte, alle nuove disposizioni in materia di esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione;
- 5 partecipanti, di cui il Cantone LU, 3 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 1 altra associazione, sono in parte favorevoli e in parte contrari;
- 3 partecipanti, di cui 2 associazioni economiche (HKBB, SCI) e l'UDC, respingono le disposizioni.

La maggior parte delle proposte di modifica delle esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione si riferiscono ai seguenti punti:

- elaborare tempestivamente i documenti a carattere accessorio, in particolare la direttiva sul finanziamento degli impianti di depurazione;
- precisare i concetti, i singoli criteri e la definizione dei principi per la selezione delle sostanze (all. 3.1 n. 2 n. 8);
- definire la durata dei prelievi nell'aiuto all'esecuzione (all. 3.1 n. 41 cpv. 1);
- stabilire la frequenza dei prelievi nell'aiuto all'esecuzione e far stabilire all'autorità cantonale il numero minimo dei campioni da analizzare di caso in caso (all. 3.1 n. 41 cpv. 2).

6.2 All. 3.1 n. 2: esigenze generali

Il Cantone ZH e 1 associazione dei Cantoni (Cercl) sono espressamente favorevoli alle disposizioni. Due altri riscontri sono solo in parte favorevoli:

- il Cantone SO vuole assicurarsi che i Cantoni abbiano la flessibilità di introdurre ulteriori esigenze, in particolare quando l'analisi lo permette;
- 1 altro partecipante (EBP) chiede di verificare se il parametro di cui all'allegato 3.1 numero 2 n. 4 OPAC «Trasparenza (secondo Snellen)» è ancora al passo coi tempi e, se non lo è, di sostituirlo con un altro parametro diffuso, ad es. «Trasparenza (secondo Secchi)» o «intorbidimenti in NTU».

Inoltre, il Cantone BS chiede di fissare i metodi di analisi in una direttiva.

6.2.1 All. 3.1 n. 2 n. 1: sostanze totali non disciolte

Il Cantone FR e 3 rappresentanti della gestione delle acque urbane si esprimono favorevolmente. Il Cantone GR respinge la modifica, poiché non specificando la dimensione dei pori è possibile impiegare filtri per qualsiasi dimensione dei pori e qualsiasi materiale e, di conseguenza, il valore TSS non è definito.

6.2.2 All. 3.1 n. 2 n. 2: richiesta chimica di ossigeno

Complessivamente 12 partecipanti, di cui 8 Cantoni (AI, FR, GR, NW, OW, SH, TG, ZG), 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni e la VSA, sono favorevoli all'introduzione del COD come nuovo parametro.

2 rappresentanti del settore economico (HKBB, SCI) sono contrari al COD, dato che la richiesta chimica d'ossigeno non indica né la presenza di inquinanti nelle acque né l'efficienza di eliminazione.

6.2.3 All. 3.1 n. 2 n. 8: sostanze organiche

La grande maggioranza dei partecipanti si esprime in modo pienamente favorevole o formulando alcune proposte di modifica. Nel seguente elenco non si è tenuto conto dei commenti che si riferiscono al rapporto esplicativo. Si vuole così fornire una sintesi rappresentativa dei riscontri del testo dell'ordinanza:

- 12 partecipanti, di cui 8 Cantoni (AG, BL, GR, NW, OW, SG, SH, SO) e 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP, ACCS), apprezzano i criteri di selezione degli impianti di depurazione da potenziare per renderli idonei alla depurazione dalle sostanze organiche in tracce;
- 21 partecipanti, di cui 5 Cantoni (BL, FR, NE, TI, ZG), 3 associazioni mantello, 7 rappresentanti della gestione delle acque urbane, il PS, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 2 altre associazioni, esprimono il loro consenso formulando nel contempo proposte di modifica;
- 5 partecipanti, di cui 3 Cantoni (LU, VD, VS), 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (VSA) e 1 altra associazione (ARPEA), sono in parte favorevoli e in parte contrari.

Le proposte di modifica si possono raggruppare in tre diversi ambiti: aspetti di principio, criteri di selezione degli impianti di depurazione e precisazione delle nozioni.

Aspetti di principio e relative proposte di modifica:

- il Cantone VS chiede che gli impianti di depurazione misti (acque di scarico industriali e urbane) siano esclusi dall'obbligo di potenziamento se hanno attuato le necessarie misure secondo gli standard tecnici. Inoltre, con riferimento alle ponderazioni costi-benefici tra il potenziamento degli impianti di depurazione comunali e industriali, chiede che ai Cantoni sia riconosciuto un certo margine di manovra nella pianificazione e nelle decisioni delle misure;
- il Cantone FR e l'associazione ARPEA chiedono che, oltre al valore degli abitanti allacciati, sia utilizzato anche quello degli abitanti-equivalenti (AE) per la fissazione dei criteri. Il Cantone FR desidera concretamente che gli AE siano impiegati nei casi in cui il carico inquinante dell'industria e dell'artigianato è notevolmente superiore alla media del 20 per cento menzionata nel rapporto esplicativo. 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (DTSI Pully) chiede di tenere conto degli abitanti-equivalenti anziché degli abitanti.

Per quanto concerne i singoli criteri di selezione degli impianti da potenziare (di seguito, nell'intento di semplificare, ricorrendo a una numerazione analoga all'elenco nell'OPAc) sono pervenute le seguenti proposte di modifica:

- 3 associazioni mantello (KI, ACS, UCS) chiedono che l'80 per cento dell'efficienza depurativa sia riferita al valore medio annuale;
- 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Pro Natura, WWF, ASPU), il PS e 1 altra associazione (ASPU) chiedono di stralciare la deroga nel criterio 2 secondo cui il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è modesto per l'ambiente e l'approvvigionamento di acqua potabile;
- il Cantone VS approva implicitamente questa deroga e chiede inoltre di stralciare nel rapporto esplicativo l'ultima frase del paragrafo concernente il criterio 2. Essa chiarisce i casi (laghi alpini con una bassa densità demografica nel bacino imbrifero) in cui sono possibili deroghe all'obbligo di potenziamento degli impianti di depurazione se il beneficio per gli ecosistemi e per l'approvvigionamento di acqua potabile risulta trascurabile. Secondo il Cantone VS, la frase in questione limita eccessivamente il margine d'azione del Cantone;
- il Cantone BL chiede che la precisazione riguardante il criterio 3, di cui al rapporto esplicativo – ossia che la percentuale di acque di scarico si riferisce alla portata Q_{347} nel corso d'acqua – sia definita nell'ordinanza;
- 3 Cantoni (NE, NW, VS) chiedono che si tenga conto della quota cumulata di acque di scarico. I Cantoni NE e VS estendono il loro commento anche all'analoga formulazione nel criterio 5;
- il Cantone VS chiede che nei criteri 3 e 5 la quota di acque estranee nelle acque di scarico sia detratta nel calcolo della quota di acque di scarico nei corsi d'acqua;
- il Cantone NE chiede di estendere il criterio 4 alle zone sensibili a livello ecologico;
- 1 Cantone (VS) e 2 altri partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag) chiedono di precisare nel criterio 5 la nozione «zona sensibile a livello ecologico»;
- Il Cantone LU chiede di non limitare il criterio 5 solo ai corsi d'acqua, ma di estenderlo anche ai laghi. Concretamente, propone che gli impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono in un lago acque di scarico inquinate con una quota media di oltre il 2 per cento di sostanze organiche in tracce possano essere obbligati alla depurazione, nel quadro di una pianificazione, se il lago si trova in una zona sensibile a livello ecologico oppure importante per l'approvvigionamento di acqua potabile. Il valore medio e la per-

centuale più bassa si giustificano con il periodo di permanenza più lungo delle sostanze inquinanti.

Una precisazione delle nozioni è chiesta da 8 partecipanti: 2 Cantoni (GE, NE), 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane (ERFA, ERZ, REAL, VSA) e 2 altri rappresentanti (Consiglio dei PF, Eawag). Nella fattispecie, chiedono di definire in modo univoco espressioni quali «efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate», «quota di acque di scarico», «particolari condizioni idrogeologiche», «zone sensibili a livello ecologico». Eccezione fatta per il Cantone GE, la precisazione è attesa nel quadro dell'aiuto all'esecuzione.

Con riferimento all'ordinanza del DATEC in cui saranno definite le sostanze per verificare l'efficienza depurativa, 9 partecipanti, tra cui 1 Cantone (ZG), 5 rappresentanti GAU e 3 associazioni mantello, chiedono di fissare principi per la selezione delle sostanze. Al riguardo, propongono il seguente principio: «Sostanze il cui impiego non può essere limitato, che sono immesse prevalentemente attraverso le acque di scarico domestiche e che sono prodotte in modo uniforme». Il consorzio per la depurazione delle acque di scarico GRESE chiede di inserire l'elenco delle sostanze nell'OPAc.

Molti altri riscontri, non trattati dettagliatamente in questa sede, non si riferiscono al testo dell'ordinanza, bensì alle spiegazioni del rapporto esplicativo relative alla selezione delle sostanze e al loro impiego.

Eccone alcuni:

- la FSP chiede l'immediato potenziamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico con meno di 10 000 AE allacciati nel settore di acque particolarmente sensibili e minacciate;
- il Cantone TI chiede di chiarire come affrontare gli aspetti internazionali, ad esempio l'immissione di acque di scarico in corsi d'acqua che attraversano il territorio italiano e di estendere anche ai fiumi al sud delle Alpi la responsabilità di rivierasco a monte, menzionata nel rapporto esplicativo a proposito del criterio 1.

6.2.4 All. 3.1 n. 2 n. 9: richiesta biochimica di ossigeno

Complessivamente 10 partecipanti, tra cui 7 Cantoni (AI, GR, NW, OW, SH, TG, ZG) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni, sono favorevoli alle nuove disposizioni. 3 Cantoni (FR, NE, VS) chiedono di precisare la nozione «effetti pregiudizievoli». Il Cantone VS chiede che ciò avvenga sotto forma di indicatori nel quadro del rapporto esplicativo, il Cantone NE nel quadro dell'aiuto all'esecuzione.

6.3 All. 3.1 n. 41 e 42: prelievi

In nessun parere l'approvazione delle disposizioni è esplicita. Qui di seguito sono elencate alcune singole proposte:

- 1 Cantone (SO) chiede che un quarto dei campioni venga prelevato in modo tale da tenere conto nel bilancio dell'influsso della pioggia per la determinazione dell'effettiva efficienza di eliminazione;
- 2 Cantoni (LU, VD) ritengono che le disposizioni non siano appropriate al livello e chiedono che vengano fissate nel corrispondente aiuto all'esecuzione;
- 1 Cantone (NW) chiede la modifica del titolo davanti al numero 41. Deve essere chiaro che il prelievo si riferisce all'autocontrollo.

6.3.1 All. 3.1 n. 41 cpv. 1: frequenza dei prelievi

In nessun parere l'approvazione della disposizione è esplicita. Sono pervenute le seguenti proposte di modifica:

- 14 partecipanti, tra cui 7 Cantoni (AI, NW, OW, SZ, TG, ZH, ZG), 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni e 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane, chiedono di fissare la durata dei prelievi in un aiuto all'esecuzione oppure in un'ordinanza dipartimentale anziché nell'OPAc;
- 6 partecipanti, tra cui il Cantone NE, 2 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 3 ACC, chiedono di limitare la durata del prelievo a 24 ore per tutti i parametri. 1 altro Cantone (GE) giudica la regolamentazione distinta per le sostanze organiche in tracce soltanto poco motivata, ma non la respinge esplicitamente;
- 3 ACC (KI, ACS, UCS) e 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (VSA) chiedono che il prelievo ai fini del rilevamento delle sostanze organiche in tracce avvenga soltanto negli impianti di depurazione potenziati.

Altre singole proposte di modifica:

- il Cantone SO chiede di tenere conto dell'influsso della pioggia nel 25 per cento dei campioni. 2 altri partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag) chiedono di limitare il prelievo al tempo asciutto;
- il Cantone VS chiede di completare le misurazioni nell'afflusso e nel deflusso degli impianti con misurazioni mirate delle acque sotterranee.

6.3.2 All. 3.1 n. 41 cpv. 2: numero di campioni da analizzare all'anno

In nessun parere l'approvazione della disposizione è esplicita. Sono pervenute le seguenti proposte di modifica:

- 12 partecipanti, tra cui 9 Cantoni (AI, NW, OW, TG, SH, SG, SZ, VS, ZH) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni, chiedono che la Confederazione elabori un aiuto all'esecuzione contenente raccomandazioni per la frequenza dei prelievi e che l'autorità cantonale stabilisca il numero minimo dei campioni da analizzare di caso in caso. Il Cantone ZG chiede che la fissazione avvenga a livello di ordinanza;
- 3 Cantoni (FR, NE, VS) rilevano un'imprecisione linguistica nella versione in lingua francese del numero 41 capoverso 2 lettera c («durant la deuxième année» anziché «dès la deuxième année»).

6.3.3 All. 3.1 n. 42 cpv. 2: superamenti ammessi

In nessun parere l'approvazione della disposizione è esplicita. Sono pervenute le due seguenti singole proposte:

- 2 rappresentanti della gestione delle acque urbane (ARA Thunersee, AVA) chiedono la valutazione dei valori medi annui anziché quella delle singole misurazioni dato che l'intervallo di tempo ottimale tra le misurazioni durante l'afflusso e il deflusso è influenzato in misura significativa dal tempo, in particolare negli impianti con procedimenti di fanghi attivi;
- 1 rappresentante della gestione delle acque urbane (GRESE) chiede di consentire il superamento del valore di uno dei quattro parametri.

6.4 IV: entrata in vigore

In nessun parere l'approvazione delle disposizioni è esplicita.

4 Cantoni (AG, JU, LU, SZ) respingono del tutto le disposizioni sull'entrata in vigore e chiedono di rinunciare all'entrata in vigore scaglionata. Motivano la richiesta argomentando che l'entrata scaglionata rende più difficile il coordinamento tra le misure destinate all'eliminazione delle sostanze in tracce e i lavori di mantenimento del valore e di rinnovo e che non vi è necessariamente una correlazione tra l'utilità ecologica e il numero di abitanti allacciati.

6.5 Altre proposte in materia di esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Sono pervenuti altri tre pareri riguardanti il settore delle esigenze concernenti le emissioni degli impianti di depurazione delle acque di scarico:

- il Cantone FR chiede di completare l'articolo 48 capoverso 1 OPAC (non interessato dall'avamprogetto) indicando che il DATEC preciserà, in un aiuto all'esecuzione, le analisi e gli accertamenti secondo lo stato della tecnica. Pertanto il capoverso 2 deve essere abrogato;
- la VSA chiede di abrogare l'allegato 3.1, numero 3, n. 2 OPAC (non interessato dall'avamprogetto) poiché le scadenze indicate sono superate e le esigenze che ne derivano sono adempiute;
- il Cantone GE chiede che le esigenze relative all'immissione delle acque di scarico industriali nelle canalizzazioni pubbliche (all. 3.2, non interessato dall'avamprogetto) siano più incisive. Così facendo, secondo GE, si può garantire che i Cantoni ottengano da parte delle imprese l'eliminazione delle sostanze in tracce e dunque un miglioramento dell'applicazione del principio di causalità.

7 Qualità delle acque

7.1 Grado di approvazione e principali proposte

Le modifiche concernenti la valutazione della qualità delle acque sono giudicate dalla maggioranza in modo positivo oppure sono approvate esplicitamente. Dei 78 partecipanti che prendono esplicitamente posizione sul tema o che approvano in blocco tutte le modifiche, 52 si esprimono favorevolmente (in parte presentando proposte di modifica) e 3 sia positivamente che negativamente. Le modifiche sono respinte in blocco da 22 partecipanti (di cui 16 pareri identici delle associazioni contadine e 2 associazioni di viticoltori) e da 1 partecipante con la formulazione di proposte di modifica.

- Tutti i Cantoni, ad eccezione del VS (nessuna posizione su questo punto), manifestano esplicito consenso per le modifiche nel settore della qualità delle acque. Stessa cosa dicesi per 6 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico (PS), 1 rappresentante del settore economico (Carbura), 6 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 6 altre associazioni e 4 altri partecipanti all'indagine conoscitiva.

- 3 rappresentanti del settore economico (UP, SCI, HKBB) si esprimono sia positivamente che negativamente sulle modifiche. L'associazione SCI manifesta un consenso di fondo, ma giudica i tempi prematuri per una simile modifica di ordinanza e la soluzione proposta non sufficientemente sviluppata. L'HKBB appoggia il parere di SCI.
- 1 rappresentante del settore economico (USAM) respinge la maggior parte delle modifiche.

Si esprimono in modo sfavorevole 1 Conferenza dei Cantoni (CSF), 1 partito politico (UDC), l'Unione Svizzera dei Contadini e 15 associazioni a essa aderenti, 2 associazioni di viticoltori come pure 2 altri partecipanti all'indagine conoscitiva (Agridea e LZSG). Di seguito si riporta un elenco conciso dei commenti e delle proposte di modifica principali:

- la modifica proposta per l'articolo 45 capoverso 5 è accolta sul piano del contenuto, ma necessita di una rielaborazione dal punto di vista giuridico-formale (cfr. cap. 7.2);
- occorre riconoscere al DATEC anche la competenza di fissare, per le acque stagnanti, esigenze relative a sostanze problematiche;
- il DATEC deve avere l'obbligo di definire esigenze numeriche nei casi in cui non si possono escludere pregiudizi alle acque;
- la salute umana deve essere inserita esplicitamente nel testo delle nuove esigenze verbali delle sostanze che a seguito di attività umane pervengono nelle acque superficiali;
- le esigenze numeriche devono essere fissate in tempi rapidi;
- per le sostanze problematiche, oltre ai criteri ecotossicologici, devono essere tenuti in considerazione il principio di prevenzione e il principio dell'evitabilità, sia in sede di fissazione dei valori delle esigenze che in sede di definizione della strategia;
- occorre riservare maggiore attenzione alle esigenze dell'agricoltura;
- il processo di fissazione delle esigenze numeriche deve essere trasparente e devono essere coinvolte le cerchie interessate;
- le esigenze numeriche devono essere coordinate a livello internazionale.

7.2 Art. 45 cpv. 5: esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione

36 partecipanti all'indagine conoscitiva sono esplicitamente favorevoli all'introduzione dell'articolo 45 capoverso 5, in base a cui il DATEC riceve la competenza di modificare gli elenchi dei parametri e le esigenze relative alla qualità delle acque, espresse in valori numerici, di cui all'allegato 2 numero 12 capoverso 5 e numero 22 capoverso 2. Si tratta di 21 Can-

toni, 6 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 6 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 1 rappresentante del settore economico e 2 altre associazioni.

20 partecipanti all'indagine conoscitiva sono esplicitamente contrari all'articolo. Si tratta di 1 Conferenza e associazione dei Cantoni, di 1 rappresentante del settore economico, di 17 associazioni contadine e di 1 altro partecipante.

1 partecipante (AIA) si esprime sia positivamente che negativamente.

I partecipanti favorevoli alla disposizione formulano le seguenti proposte di modifica:

- 9 Cantoni (AI, GL, GR, OW, NW, SG, SH, TG, ZH) come pure 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni (DCPA, CCA, CDPNP, Cercl) e 1 altra associazione (FSP) chiedono, per motivi giuridico-formali, che il Dipartimento fissi le esigenze – che peraltro accolgono positivamente – in un'ordinanza dipartimentale e non attraverso una modifica dell'allegato dell'OPAc;
- al DATEC deve essere attribuita la competenza di fissare esigenze relative alle sostanze problematiche anche per le acque stagnanti (ovvero all. 2 n. 13);
- la formulazione della disposizione è giudicata troppo poco vincolante. Occorre modificare il testo del capoverso in modo tale che il DATEC abbia l'obbligo di fissare valori numerici quando, ai sensi dell'articolo 1 della LPAc, non possono essere esclusi effetti pregiudizievoli o se sono attesi effetti pregiudizievoli;
- alcuni partecipanti chiedono di indicare esplicitamente il processo di partecipazione, ad esempio con una formulazione del tipo «...se necessario, in collaborazione con i Cantoni e tutte le cerchie interessate come pure attraverso il coordinamento con le norme internazionali, gli elenchi...». Inoltre, per la modifica dei parametri e delle esigenze numeriche, occorre sentire il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR);
- 1 partecipante chiede che il controllo dell'elenco dei parametri e delle esigenze espresse in valori numerici avvenga al massimo ogni 10 anni in modo tale da garantire un determinato livello di certezza del diritto.

I partecipanti contrari argomentano la loro posizione nel seguente modo:

- il DATEC non può, da solo, modificare le esigenze relative alla qualità delle acque perché alcuni parametri sono definiti dal DEFR nel quadro della procedura di autorizzazione dei pesticidi organici.

7.3 All. 2 n. 11, n. 12 e n. 22

7.3.1 All. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f: esigenze generali relative alla qualità delle acque

33 partecipanti favorevoli sostengono anche esplicitamente questa modifica: si tratta di 13 Cantoni, 5 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 2 altre associazioni e 3 altri partecipanti.

In 14 pareri si chiede di tenere in considerazione anche la salute umana e di menzionarla nel testo dell'ordinanza. La richiesta proviene da 2 Cantoni, 1 Conferenza dei Cantoni, 1 partito politico, 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 1 altra associazione e 2 altri partecipanti.

L'associazione SCI chiede lo stralcio del termine «salute» con riferimento agli organismi acquatici, visto che le attuali conoscenze scientifiche non permettono uno studio sufficientemente approfondito e dunque questo aspetto non è pienamente compreso e misurabile.

16 partecipanti all'indagine conoscitiva (15 AC, 1 AIA) presentano pareri identici con cui respingono esplicitamente questa modifica. Secondo loro la disposizione deve essere stralciata poiché le esigenze non possono essere soddisfatte dal punto di vista tecnico, non essendo possibile controllare quali sostanze pervengono nell'acqua a seguito di attività antropiche.

7.3.2 All. 2 n. 12 cpv. 1 lett. b: esigenze particolari relative ai corsi d'acqua

Sulla modifica del capoverso 1 lettera b prendono posizione 21 partecipanti. 5 Cantoni (ZH, GR, BL, TG, JU) sono esplicitamente favorevoli al completamento della disposizione già in vigore. 15 associazioni contadine respingono esplicitamente anche questa integrazione, con pareri identici, sostenendo che non apporta alcuna novità rispetto alla base giuridica esistente. 1 rappresentante del settore economico (USAM) respinge la modifica senza fornire spiegazioni.

7.3.3 All. 2 n. 12 cpv. 5 n. 12: esigenze particolari relative ai corsi d'acqua

35 partecipanti all'indagine conoscitiva sostengono esplicitamente gli adeguamenti alle esigenze relative ai corsi d'acqua, espresse in valori numerici, concernenti la procedura di determinazione dei valori diversi per i pesticidi organici. In modo altrettanto esplicito è accolta la fissazione delle esigenze per altre sostanze aventi particolare incidenza sulle acque. Questa approvazione è data da 16 Cantoni, 5 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 1 rappresentante del settore econo-

mico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 2 altre associazioni e 3 altri partecipanti all'indagine conoscitiva (piena approvazione e approvazione con proposte di modifica).

Vengono presentate numerose ulteriori richieste, tra cui le principali sono:

- l'aggiunta «se di seguito non diversamente disciplinato» deve essere stralciata e il valore massimo di 0,1 µg/l, attualmente in vigore, deve continuare a valere per tutti i pesticidi organici ed essere esteso anche ai prodotti di trasformazione potenzialmente nocivi alle acque. Inoltre, occorre introdurre un parametro globale di 0,5 µg/l per tutte queste sostanze;
- per motivi connessi al principio di prevenzione, i valori che in futuro possono divergere dall'attuale valore generale di 0,1 µg/l, nel caso dei pesticidi organici, non devono superare un certo valore massimo, ad esempio 0,1 µg/l (BS) oppure 1 µg/l (BE), o, in aggiunta alla procedura di determinazione ecotossicologica, occorre applicare il principio di prevenzione. Ciò, in particolare nel caso di quei pesticidi organici valutati come meno critici dal punto di vista ecotossicologico (AG, senza menzione di un valore massimo);
- vengono proposte combinazioni delle due procedure di determinazione per i valori motivati dal punto di vista ecotossicologico: ad esempio ripresa del valore più basso, in presenza di un valore RAC, EQS o di un valore generale di 0,1 µg/l;
- l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) deve essere adeguata in modo tale che il parere dell'UFAM sia vincolante per l'esame mirato dei principi attivi. Per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, si chiede di prevedere conseguenze per i casi di superamento dei valori delle esigenze.

22 partecipanti all'indagine conoscitiva respingono questa modifica. 1 Conferenza dei Cantoni, 18 associazioni contadine (pareri identici) e 1 altro partecipante chiedono di mantenere inalterato il diritto vigente. Pur respingendo concretamente la modifica, 2 rappresentanti del settore economico si esprimono in termini positivi sull'introduzione di un metodo di determinazione delle esigenze numeriche motivato dal punto di vista ecotossicologico anche per i prodotti fitosanitari.

Al riguardo, si sostiene in particolare che già nel quadro della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari ha luogo una valutazione ecotossicologica per la determinazione di concentrazioni regolatorie accettabili (RAC) nelle acque superficiali. Questi valori devono essere presi in considerazione. Nel quadro della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, non è auspicabile separare la valutazione del rischio dalle esigenze relative alla qualità delle acque.

7.3.4 All. 2 n. 22 cpv. 2 n. 11: esigenze supplementari relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo

La modifica che interessa le esigenze espresse in termini numerici relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo è accolta esplicitamente da 36 partecipanti, con precisione da 18 Cantoni, 5 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 1 partito politico, 1 rappresentante del settore economico, 4 rappresentanti della gestione delle acque urbane, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 2 altre associazioni e 2 altri partecipanti all'indagine conoscitiva (piena approvazione e approvazione con proposte di modifica). Essi presentano numerose ulteriori proposte:

- le esigenze numeriche devono valere esplicitamente anche per tutti i prodotti di degradazione, più precisamente per i prodotti di trasformazione dei pesticidi organici potenzialmente nocivi alle acque (esigenza numerica di 0,1 µg/l);
- occorre introdurre un'esigenza numerica pari a 0,5 µg/l per la concentrazione totale dei pesticidi organici.

La modifica in questione è respinta da 20 partecipanti all'indagine conoscitiva, ovvero da 1 Conferenza dei Cantoni, da 15 associazioni contadine che hanno presentato pareri identici e 2 altri partecipanti all'indagine conoscitiva. In blocco chiedono il mantenimento del diritto vigente. Al riguardo, sottolineano in particolare che occorre tenere in considerazione i valori che sono stati ricavati nel quadro della procedura di autorizzazione per i pesticidi nelle acque sotterranee. Inoltre, è necessario formulare con maggiore chiarezza che le esigenze numeriche non valgono per i metaboliti non rilevanti.

2 rappresentanti del settore economico si esprimono sia positivamente che negativamente su questa modifica (SCI, HKBB).

7.4 Altre proposte concernenti la qualità delle acque

Sul tema della qualità delle acque sono presentate le seguenti altre proposte (tutte non riguardanti l'avamprogetto):

- i rappresentanti delle imprese di approvvigionamento idrico (AWBR, Hardwasser, IWB, SSIKA) chiedono che l'applicazione di pesticidi, che possono pervenire in un punto di captazione dell'acqua potabile a causa della loro mobilità e degradabilità, non sia ammessa nella zona S3 delle zone di protezione delle acque sotterranee e che vi sia per tutti i PFS un divieto di applicazione nella zona S2. L'ORRPChim e l'articolo 68 dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari devono essere modificati di conseguenza;

- la VSA propone di definire una qualità minima del sedimento oppure di specificare almeno che in caso di presunta contaminazione del sedimento devono essere eseguiti accertamenti di natura chimica ed ecotossicologica secondo lo stato della tecnica. Anche se si tiene conto implicitamente della qualità del sedimento (ad es. n. 11 cpv. 1 lett. f), mancano i valori numerici;
- 5 partecipanti all'indagine conoscitiva (PS, SVU, ProN, ASPU, WWF) sono a favore di una tassa d'incentivazione sui prodotti contenenti sostanze problematiche per realizzare, oltre al potenziamento degli impianti di depurazione delle acque inteso come soluzione a valle (soluzione «end of pipe»), una riduzione dei microinquinanti a monte. Inoltre, chiedono misure di prevenzione (ad es. nei settori agricoltura e medicina);
- il Cantone BS chiede di precisare cosa si intende con l'espressione «prossime allo zero» nell'allegato 1 numero 1 capoverso 3 lettera c OPAC;
- il Cantone VS chiede un adeguamento dell'allegato 4 numero 111 capoverso 2 OPAC. Anche l'acqua sotterranea deve poter essere classificata come utilizzabile se presenta naturalmente un tenore di sostanze nocive (p. es. uranio e arsenico) più elevato di quanto ammesso per lo sfruttamento come acqua potabile dalla legislazione sulle derrate alimentari e se tali sostanze nocive sono eliminabili soltanto con l'impiego di metodi complessi di preparazione dell'acqua potabile. Nell'OPAC è previsto però soltanto l'impiego di metodi semplici di preparazione per l'acqua sotterranea utilizzabile.

8 Protezione delle acque sotterranee nelle regioni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei

8.1 Grado di approvazione e principali proposte

Gli adeguamenti nella pianificazione della protezione delle acque sotterranee sono esplicitamente accolti da 52 partecipanti, che in parte presentano proposte di modifica. Questi adeguamenti sono respinti in blocco da 24 partecipanti all'indagine conoscitiva, mentre 5 partecipanti si esprimono sia positivamente che negativamente.

I Cantoni (24) e le Conferenze e associazioni dei Cantoni (6) che si esprimono sulla pianificazione della protezione delle acque sotterranee approvano pienamente le modifiche oppure propongono aggiunte o condizioni. La maggior parte delle richieste di questi partecipanti all'indagine conoscitiva riguarda l'utilizzo delle captazioni minori, per le quali si chiedono deroghe. 3 Cantoni (TG, SG e GR) subordinano il loro consenso alla condizione di autorizzare

deroghe per le captazioni minori. Si chiede anche di rielaborare e pubblicare rapidamente gli aiuti all'esecuzione.

Tutte le modifiche proposte ottengono l'approvazione dei rappresentanti della gestione delle acque urbane (AWBR, Hardwasser, IWB, SSI, SSIGA), dei rappresentanti del settore economico (Carbura, UP, USAM), di altre associazioni (ARPEA, CHGEOL, SSI, VIPFS) e di altri partecipanti all'indagine conoscitiva (Eawag, SUPSI, Consiglio dei PF, FFS).

7 associazioni contadine della Svizzera centrale sono in linea di massima favorevoli alle modifiche, ma chiedono che gli adeguamenti sotto forma di deroga per le regioni carsiche siano inseriti direttamente negli articoli sulle zone S2 e S3.

Le 2 associazioni contadine CJA e CNAV sono in linea di massima favorevoli, ma a determinate condizioni. Chiedono tra l'altro un margine di manovra sufficiente per i Cantoni in sede di definizione delle zone e il coinvolgimento del settore agricolo nell'elaborazione degli aiuti all'esecuzione.

Tutte le novità in materia di protezione delle acque sotterranee nelle regioni carsiche sono respinte da entrambi i partiti (PS, UDC), dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente (ProN, ASPU, WWF), dall'Unione Svizzera dei Contadini con 14 associazioni a essa aderenti e 2 associazioni di viticoltori come pure dalle altre associazioni SVU e ATS. Il rappresentante del settore economico SCI ha una posizione neutra e fa riferimento soltanto alle questioni aperte.

Le ragioni del sostanziale rigetto sono:

- la creazione di nuove zone di protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, con le restrizioni all'utilizzazione introdotte dall'allegato 4, comporta un indebolimento non sufficientemente motivato della protezione delle acque sotterranee nelle regioni carsiche (PS, SVU, ProN, ASPU, WWF);
- le associazioni contadine fanno notare i problemi derivanti per il settore agricolo. Temono zone di protezione più estese e pertanto maggiori restrizioni all'utilizzazione. Inoltre, per la definizione della vulnerabilità, non costituiscono un metodo oggettivo le caratteristiche del rivestimento (suolo e strato di copertura), tra l'altro utilizzate;
- timori legati alle restrizioni all'utilizzazione della geotermia (ATS).

8.2 Disposizioni transitorie, cpv. 2

Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie è stato commentato esplicitamente in pochi pareri:

- diversi Cantoni e Conferenze e associazioni dei Cantoni sono favorevoli al fatto che le zone di protezione delle acque sotterranee, delimitate secondo il diritto anteriore, negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei non devono necessariamente essere riesaminate;
- 1 rappresentante del settore economico (Carbura) chiede un'integrazione del testo dell'ordinanza che preservi la garanzia della situazione di fatto per gli impianti esistenti, il cui esercizio secondo il diritto anteriore è sicuro e conforme.

8.3 All. 4 n. 1: delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee

8.3.1 All. 4 n. 121: in generale

Le modifiche riguardanti il numero 121 sono commentate in 23 pareri:

- 14 Cantoni e 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni accolgono favorevolmente le modifiche, ma chiedono disposizioni distinte per le captazioni minori; i 3 Cantoni GR, SG e TG subordinano all'adempimento di questa condizione il loro consenso a tutte le modifiche in materia di protezione delle acque sotterranee;
- analogamente al generale rigetto delle novità previste nella pianificazione della protezione delle acque sotterranee, 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione chiedono di mantenere la versione vigente.

I partecipanti all'indagine conoscitiva formulano le seguenti proposte di modifica. L'utilizzo delle captazioni minori deve essere regolamentato:

- in un terzo capoverso che stabilisca, per le captazioni minori negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, la possibilità di delimitare zone S2 e S3 anziché le zone S_h e S_m. Questa proposta di modifica gode del sostegno di 9 Cantoni (AI, GL, OW, NW, SH, SG, TG, GR e VD) e di 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA e CDPNP). Il Cantone BL sostiene questa formulazione se permette di garantire una protezione equivalente;
- con il completamento del capoverso 1 (possibile alternativa dei Cantoni AI, GR, GL, SG) che stabilisca che le zone di protezione delle acque sotterranee siano costituite dalle zone S1 e S2 e:
 - a. nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei come pure nel caso di captazioni minori negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: zona S3;

- b. nel caso di grandi captazioni negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: zone S_h e S_m . La zona S_m non deve essere delimitata se la designazione di un settore d'alimentazione Z_u permette di assicurare una protezione equivalente;
- nel rapporto esplicativo o in un aiuto all'esecuzione (AG, ZG, ACCS) con lo scopo di garantire un'esecuzione pragmatica;
- nel rapporto esplicativo (SO). In deroga all'OPAc, per le captazioni minori (minori nel senso di piccoli approvvigionamenti idrici privati), occorre stabilire che anche in un contesto fortemente eterogeneo può essere delimitata una semplice zona di protezione secondo il metodo delle distanze o delle isocrone;
- in un aiuto all'esecuzione, che dovrà essere elaborato con la partecipazione dei Cantoni, occorre descrivere cosa si intende per «captazione minore».

Le altre proposte di modifica si riferiscono alle nozioni:

- «acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei» e «acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei»: queste due nozioni devono essere definite nell'ordinanza (BL) oppure nel rapporto esplicativo (SO). Per gli acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei, il Cantone BL propone per la qualità delle acque una differenza massima del fattore 2 tra la situazione con precipitazioni e la situazione di magra.

8.3.2 All. 4 n. 122: zona S1

Soltanto pochi partecipanti all'indagine conoscitiva si esprimono in modo esplicito sulle modifiche al numero 122. In 5 pareri, presentati da 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione, si chiede di mantenere l'attuale formulazione del capoverso 1 secondo cui, oltre all'inquinamento delle captazioni e delle immediate vicinanze, occorre continuare a evitare anche il loro danneggiamento. 2 partecipanti all'indagine conoscitiva (Eawag, Consiglio dei PF) chiedono di definire il concetto di «inghiottitoio» nell'OPAc.

8.3.3 All. 4 n. 123: zona S2

Nella maggioranza dei pareri sulla zona S2 sono commentate le novità riguardanti il dimensionamento della zona. 8 Cantoni e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni sono contrarie al fatto che l'esigenza relativa al tempo di scorrimento nel caso degli acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei valga in futuro per ogni stato idrologico (cpv. 3 lett. b). Notano che l'applicazione fedele dell'esigenza sarebbe possibile solo a fronte di un enorme onere e, per ragioni di proporzionalità, chiedono lo stralcio di questa disposizione.

In altri pareri di 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione si chiede oltre alla delimitazione della zona S1 anche quella di una zona S2 attorno agli inghiottitoi delle regioni carsiche in modo tale da non proteggere soltanto direttamente gli inghiottitoi. Di conseguenza si chiede anche di stralciare al capoverso 1 l'espressione «nelle vicinanze di captazioni e impianti di ravvenamento».

Su domanda del Comune di Losanna, il Cantone VD chiede di rinunciare allo stralcio della lettera a nel capoverso 1. La zona S2 deve continuare a impedire che i germi e i virus giungano nella captazione o nell'impianto di ravvenamento.

8.3.4 All. 4 n. 124: zona S3

Le modifiche concernenti la zona S3 sono commentate in modo esplicito soltanto in pochi pareri presentati da 5 partecipanti all'indagine conoscitiva, di cui 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione. Essi chiedono il mantenimento degli obiettivi e delle prescrizioni attuali concernenti il dimensionamento della zona S3 dato che la disposizione vigente soddisfa lo scopo.

8.3.5 All. 4 n. 125: zone S_h e S_m

Analogamente a quanto espresso per le disposizioni transitorie, l'Unione petrolifera, rappresentante del settore economico, chiede che sia riconosciuta la garanzia della situazione di fatto per gli impianti esistenti.

8.4 All. 4 n. 2: misure concernenti le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee

8.4.1 All. 4 n. 221 cpv. 1 lett. b, d, e i

Quanto alle modifiche concernenti la zona S3, l'allentamento delle disposizioni sulle costruzioni nelle acque sotterranee (lett. b) innesca controversie. Tale aspetto è commentato in 20 pareri, tutti riferiti all'applicazione del livello massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni. 2 Cantoni (ZH, LU) approvano l'allentamento formulando proposte di modifica. 10 Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, NW, SG, SH, SO, ZG) nonché 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP) chiedono il mantenimento della formulazione in vigore. 5 altri partecipanti (PS, SVU, ProN, WWF, ASPU) si oppongono al fatto che l'autorità possa concedere deroghe. Per motivi legati alla prevenzione, questa aggiunta deve essere stralciata.

In relazione al livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni, sono state espresse le seguenti posizioni:

- i partecipanti contrari sottolineano l'inadeguatezza dell'applicazione poiché le serie di misurazioni dei livelli della falda freatica, di norma necessarie ai fini della determinazione, non sono disponibili. Inoltre, l'autorità dispone già oggi della facoltà di autorizzare, ponendo condizioni, pali battuti e pali trivellati nella zona S3;
- il Cantone ZH chiede di sostituire l'espressione «livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni» con «livello naturale massimo della falda freatica»;
- il Cantone LU chiede di rinunciare a menzionare esplicitamente il livello della falda freatica. Occorre invece vietare le costruzioni che possono ridurre in modo pregiudizievole il volume d'accumulazione e la sezione di deflusso;
- si chiede di sostituire «su dieci anni» con «ogni dieci anni».

Quanto alle modifiche della lettera d, l'unico parere pervenuto è quello delle FFS che, temendo una modifica della prassi di autorizzazione, chiedono che i progetti ferroviari a ubicazione vincolata siano esclusi se prevedono la realizzazione di strati di impermeabilizzazione.

La riserva del divieto generale di impianti d'esercizio elettrici contenenti liquidi nocivi alle acque, con un volume utile di oltre 2000 l, di cui alla lettera i, è commentata in 5 pareri presentati da 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione. Essi sono contrari alla deroga poiché, da un lato, non la reputano nello spirito della protezione delle acque sotterranee e, dall'altro, manca la conformità alle raccomandazioni tecniche dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES).

8.4.2 All. 4 n. 221^{bis}: zona S_m

La maggioranza delle posizioni esplicite concernenti il numero 221^{bis} si riferisce all'infiltrazione, ammessa nella zona S_m, delle acque di scarico comunali inquinate provenienti dai piccoli impianti di depurazione. Questa deroga, di cui alla lettera c, è commentata negativamente in 20 pareri, più precisamente da 11 Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, NW, SG, SH, SO, ZG, TG), 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP, ACCS), 1 partito politico (PS), 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente (ProN, WWF, ASPU) come pure 1 altra associazione (SVU):

- si chiede di sottoporre a divieto generale l'infiltrazione di acque di scarico inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione;
- il Cantone SO chiede di riconoscere all'autorità la facoltà di concedere deroghe per l'infiltrazione di acque di scarico trattate a condizione che non vi sia alcuna minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile;

- nel caso in cui, in mancanza di possibili soluzioni e in presenza di una vasta estensione della zona S_m , occorra comunque regolamentare caso per caso l'infiltrazione, 7 Cantoni e 4 Conferenze e associazioni dei Cantoni sono favorevoli a una formulazione - analoga a quella del Cantone SO -, che riconosca all'autorità la facoltà di concedere deroghe se vi sono motivi importanti.

Oltre alla lettera c sono commentate anche altre due disposizioni (lett. e e lett. i):

- come già osservato per le disposizioni transitorie e il numero 125, 2 rappresentanti del settore economico (Carbura, UP) chiedono la garanzia della situazione di fatto per le condotte di petrolio e di prodotti petroliferi nella zona S_m ;
- come menzionato in precedenza al numero 221, 6 partecipanti all'indagine conoscitiva (1 Cantone, 1 partito politico, 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente e 1 altra associazione) respingono la riserva del divieto genere di impianti d'esercizio elettrici contenenti liquidi nocivi alle acque.

8.4.3 All. 4 n. 221^{ter}: zona S_h

Il Cantone BL chiede di completare la lettera a, specificando che gli impianti devono essere realizzati, gestiti e mantenuti secondo gli standard tecnici.

8.4.4 All. 4 n. 222: zona S2

Soltanto i Cantoni UR e VD si esprimono in merito al numero 222. Chiedono di mantenere la formulazione in vigore perché la ritengono più precisa.

8.4.5 All. 4 n. 223: zona S1

In nessun parere si commenta lo stralcio della restrizione riguardante l'erba falciata lasciata sul posto nella zona S1.

7 associazioni contadine della Svizzera centrale chiedono di ammettere nella zona S1 anche interventi di costruzione e altre attività a condizione che non pregiudichino lo sfruttamento dell'acqua potabile (fattispecie non interessata dall'avamprogetto).

8.4.6 All. 4 n. 23: aree di protezione delle acque sotterranee

Sul capoverso 2 prendono posizione 8 Cantoni (AI, GL, GR, OW, NW, SG, SH, TG) e 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni (CCA, DCPA, CDPNP). Per le aree di protezione delle acque sotterranee negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, chiedono di applicare le prescrizioni della zona S2 (n. 222 cpv. 1 anziché n. 221^{ter} cpv. 1) finché l'estensione delle zone S_h e S_m non è nota.

8.5 Modifica di altri atti normativi

In numerose ordinanze del diritto federale si fa riferimento alle zone di protezione delle acque sotterranee definite nell'OPAc. Una posizione nell'insieme contraria alle novità a livello di pianificazione della protezione delle acque sotterranee significa anche una posizione contraria alle modifiche di questi altri atti normativi (cfr. capitolo riepilogativo dei temi). Di seguito sono presentate in modo sintetico altre proposte riguardo alle modifiche dell'ORRPChim.

A determinate condizioni, conformemente all'**allegato 2.5 numero 1.2 capoverso 3^{bis} ORRPChim**, i binari ferroviari all'interno di una zona S2 possono essere trattati in futuro con erbicidi. Le FFS sono esplicitamente favorevoli a questa novità. Alle modifiche si oppongono 5 partecipanti (PS, ProN, WWF, ASPU e SVU) che, facendo riferimento alla deroga al numero 1.2, reputano la deroga proposta inutile e rischiosa.

Il Cantone VD chiede un allentamento dell'**allegato 2.6 numero 3.3.1 capoverso 2 ORRPChim** per consentire all'autorità competente di concedere deroghe in casi di rigore quando vi sono piani di gestione dell'alpe che garantiscono la protezione delle acque sotterranee (fattispecie non interessata dall'avamprogetto). Input di questo tipo (senza richiesta formale di modifica dell'allegato 2.6 ORRPChim) sono espressi da 3 altri partecipanti all'indagine conoscitiva (Tissières, CHGEOL, SSI).

L'Unione Svizzera dei Contadini insieme a 7 associazioni a essa aderenti chiedono una modifica dell'**allegato 2.6 numero 3.2.3 capoverso 1 ORRPChim** secondo cui i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l'autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. La richiesta è motivata dal fatto che è consentito anche lo spargimento di concimi nella zona S3. Si chiede pertanto una regolamentazione analoga.

8.6 Altre richieste concernenti la protezione delle acque sotterranee nelle regioni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei

Sono state inoltrate altre proposte riguardanti la protezione delle acque sotterranee.

Alcune si riferiscono all'attuazione concreta delle novità previste: la necessità di elaborare direttive per la delimitazione delle zone vulnerabili (COSAC) o un aiuto all'esecuzione per le modifiche nel settore della pianificazione della protezione delle acque sotterranee (BL) come pure l'aggiornamento delle istruzioni pratiche e delle direttive esistenti (metodi EPIK e DISCO) (VS).

1 partecipante all'indagine conoscitiva (Tissières) propone per le captazioni a impiego stagionale, in cui le impurità sono eliminate rapidamente, di fissare certe restrizioni all'utilizzazione soltanto per la stagione di utilizzazione (fattispecie non facente parte dell'avamprogetto).

9 Altri adeguamenti

9.1 Art. 7, art. 17, art. 20, art. 21: disposizioni obsolete concernenti i fanghi di depurazione

Lo stralcio delle disposizioni obsolete concernenti l'utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti agli articoli 7, 17, 20 e 21 è stato commentato in modo generalmente positivo in 36 pareri. In 8 pareri, tra cui 1 presentato da 1 Cantone e 7 da associazioni contadine, non sono sollevate obiezioni. 28 partecipanti all'indagine conoscitiva, tra cui 14 Cantoni, 3 Conferenze dei Cantoni, 3 associazioni mantello, 6 rappresentanti della gestione delle acque urbane e 2 altri partecipanti approvano la modifica formulando le seguenti proposte di modifica:

- occorre garantire in modo adeguato che per i fanghi di depurazione siano previste esigenze relative alla qualità (ad es. in un aiuto all'esecuzione);
- occorre rinunciare al puro e semplice stralcio dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c perché, anche in futuro, l'autorità deve avere la facoltà di rendere più severo o completare le esigenze relative all'immissione delle acque di scarico inquinate nelle canalizzazioni pubbliche se sono accertati valori elevati delle sostanze critiche nei fanghi di depurazione;
- il Cantone ZH fa notare che anche l'allegato 2.6 numero 3.3.1 capoverso 4 dell'ORRPChim deve essere modificato in considerazione del divieto di impiego dei fanghi di depurazione come concime.

9.2 Art. 30: carte di protezione delle acque in formato elettronico

Le modifiche concernenti le carte di protezione delle acque sono tematizzate in 28 pareri. La trasmissione elettronica è accolta favorevolmente. Molti partecipanti osservano però che non è necessario alcun nuovo record di geodati di base per la carta svizzera di protezione delle acque. La loro valutazione non si presenta pertanto in modo omogeneo:

- 11 partecipanti (4 Cantoni, 3 Conferenze e associazioni dei Cantoni, 2 altre associazioni e 2 altri partecipanti) approvano l'articolo senza riserva oppure formulando proposte di modifica;

- 13 Cantoni assumono una posizione neutra rispetto alla modifica o fanno osservazioni positive o negative;
- 4 Cantoni avanzano radicali proposte di adeguamento.

La trasmissione elettronica dei dati è giudicata al passo coi tempi e non è messa in discussione da nessun partecipante. Un aspetto apprezzato è l'uniformità della rappresentazione su scala nazionale.

Numerosi Cantoni partecipanti (AI, AG, AR, BE, BL, GL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH) e associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA) rilevano che il contenuto della carta di protezione delle acque è già soddisfatto dalle attuali raccolte di geodati di base secondo l'OGI (n.130 fino a 132 come pure 141). Di conseguenza, il previsto completamento dell'allegato 1 dell'OGI con la raccolta dei geodati di base «Carta svizzera di protezione delle acque» (n. 196) sarebbe un doppione e, pertanto, non deve essere preso in considerazione. Si propone quindi che i Cantoni mettano a disposizione della Confederazione questi record di geodati di base esistenti. 1 Cantone (LU) è del parere che se non fosse possibile stralciare il capoverso 2, l'eventuale trasmissione dei dati sarebbe soggetta ad emolumenti.

Numerosi Cantoni (AI, FR, LU, NW, OW, SG, SH) e associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA) osservano anche che i dettagli della consegna dei dati tra i Cantoni e la Confederazione sono già disciplinati nell'OGI, ragione per cui non è necessario regolamentare questo aspetto nell'OPAc. Secondo 1 Cantone (LU), l'aggiornamento annuale delle carte di protezione delle acque è connesso a un onere eccessivo, mentre 1 altro Cantone (GR) evidenzia anche che per il servizio di telecaricamento e per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, imposti dall'OGI, i dati devono essere aggiornati costantemente e che l'aggiornamento annuale è comunque garantito.

Il fatto che la Confederazione possa procedere ad adeguamenti dei dati sotto il profilo del contenuto suscita la disapprovazione di molti partecipanti. Diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, GR, NW, OW, SG, SH, LU, SO, VS), associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA) e altri partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag) sono esplicitamente contrari visto che l'elaborazione delle carte di protezione delle acque e la sovranità sui dati sono di competenza cantonale.

A causa dell'elaborazione individuale da parte dei Cantoni, nella rappresentazione dei dati relativi ai confini cantonali possono delinarsi considerevoli differenze. 2 partecipanti (Consiglio dei PF, Eawag) sono del parere che gli specialisti, con le loro competenze, sono in grado di interpretare correttamente le diverse discrepanze. Diversi Cantoni (AI, FR, GL, GR, OW, SG, SH, ZG) e associazioni dei Cantoni (DCPA, CDPNP, CCA) propongono invece che i Cantoni si

coordinino tra loro per evitare simili situazioni. Propongono anche di stabilirlo nell'OPAc con un nuovo capoverso.

Alcuni Cantoni (AR, FR, LU, SO, VS) fanno notare che il capoverso 3 è superfluo e che deve dunque essere stralciato, perché tutte e quattro le raccolte di geodati di base (n. 130 fino a 132 nonché 141) hanno – conformemente all'allegato OGI (RS 510.620) – un livello di autorizzazione all'accesso A e sono pertanto pubblicamente accessibili.

1 Cantone (GE) auspica la proposta di un formato omogeneo per i geodati così da agevolare lo scambio tra le autorità.

9.3 Art. 32a: controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque

Lo stralcio dell'attuale indicazione tra parentesi (art. 32 cpv. 2 lett. h e i) è praticamente incontestato. Soltanto la posizione di 1 Cantone e di 4 associazioni contadine è contraria. Il Cantone di Zurigo teme che l'articolo diventi impreciso e che possa creare confusione con gli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido. Per questo motivo, 4 associazioni contadine (incl. USC) sono contrarie. Lo stralcio comporta un'incongruenza con l'articolo 28 che regola il controllo degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido⁹⁾.

Altre proposte di modifica sono:

- nel testo dell'ordinanza (VSA) occorre una precisazione: gli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque in settori particolarmente minacciati devono disporre di un'autorizzazione e, ogni dieci anni, i detentori devono far eseguire un controllo visivo dei danni effettuato dall'esterno;
- 2 partecipanti auspicano un adeguamento della frequenza del controllo, ma in due diverse direzioni. 1 Cantone (VS) chiede che il controllo venga eseguito almeno ogni 10 anni, mentre 1 associazione contadina cantonale (TGL) chiede di dilatare la frequenza prevedendo intervalli di 20 anni.

9) Nel rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 22.12.2014 è stato specificato: «Nulla cambia per gli impianti adibiti al deposito di concimi aziendali liquidi e di digestato liquido (art. 32 cpv. 2 lett. g). Il controllo di tali impianti continua a essere disciplinato dall'articolo 28 OPAc.»

10 Altre osservazioni

I partecipanti all'indagine conoscitiva interessati dall'utilizzazione dell'acqua del Reno a scopi di raffreddamento a Basilea (BS, HKBB, Novartis, Roche, SCI, USB) ritengono che il divieto di principio d'immissione dell'acqua di raffreddamento quando la temperatura del corso d'acqua è di oltre 25 °C (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. b) non sia proporzionato. Segnalano che l'aumento della temperatura dell'acqua dovuto al cambiamento climatico è già pari a circa 2 °C, mentre il riscaldamento causato da utilizzazioni a scopo di raffreddamento a Basilea è invece solo di circa 0,02 °C. Inoltre, all'atto pratico, è difficile potersi attenere rigorosamente all'ordinanza perché altrimenti, ad esempio, anche l'Ospedale universitario di Basilea (USB) dovrebbe staccare l'impianto di raffreddamento. Per questo motivo si chiede di completare l'allegato 3.3 numero 21 capoverso 4 lettera b (non interessata dall'avamprogetto) con: «l'autorità può consentire superamenti modesti di breve durata». L'USB formula tale richiesta come possibile alternativa alla proposta principale di rivedere l'OPAc in modo tale che, in caso di immissioni d'acqua di raffreddamento, la temperatura del corso d'acqua non possa superare i 30 °C.

Di seguito sono elencate altre proposte e osservazioni di singoli partecipanti:

- richiesta di soppressione del sovvenzionamento della denitrificazione (VD);
- richiesta di modifica dell'articolo 13 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600): le scorie possono essere usate solo al di fuori dello spazio riservato alle acque (GR);
- richiesta di pubblicazione di aiuti all'esecuzione sulla protezione delle acque sotterranee e l'eliminazione di microinquinanti (NE);
- proposta di rielaborare la definizione della nozione «superficie per l'avvicendamento delle colture» (BVZH);
- sostegno alla mozione 13.3324 «Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito» (AGBerg);
- richiesta di una maggiore protezione delle acque da PFS e concimi da condotte di drenaggio (SVU) attraverso:
 - per i corsi d'acqua senza spazio riservato alle acque o con spazio riservato alle acque inferiore a 15 m, con la fissazione di fasce tampone a partire dal bordo superiore della scarpata;

- eventuale raccolta dell'acqua di drenaggio e infiltrazione attraverso la superficie filtrante.
- richiesta di una gestione attiva e su scala nazionale delle quantità d'acqua da parte della Confederazione (VIPFS);
- auspicio che oltre all'eliminazione dei microinquinanti si realizzi anche un monitoraggio per evitare nuovi inquinamenti (SUPSI).

A1 Panoramica generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Codici per tutte le colonne																		
0 nessun parere																		
1 piena approvazione																		
2 approvazione con riserva																		
3 posizione neutra o osservazioni positive o negative																		
4 rigetto con riserva																		
5 rigetto assoluto																		
			Lingua	Pareri pervenuti 0=no, 1=si, 2= astensione interpellati	Spazio riservato alle acque - Grado di approvazione aggregato													
					Art. 7, art. 17, art. 20, art. 21	Art. 30 cpv. 2 e 3	Art. 32a cpv. 1	Art. 41a cpv. 5 lett. a ^{bis}	Art. 41c	Art. 41c cpv. 1 lett. a	Art. 41c cpv. 1 lett. b	Art. 41c cpv. 1 lett. c	Art. 41c cpv. 2	Art. 41c ^{bis}	Art. 41c ^{bis} cpv. 1	Art. 41c ^{bis} cpv. 2		
CT	Cancellerie di Stato di tutti i Cantoni																	
CT	AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	d	1	1	3	0	4	0	4	2	0	4	2	0	0	1	5
CT	AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	d	1	1	2	2	3	0	2	2	1	1	0	2	2	0	0
CT	AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	d	1	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CT	BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	d	1	1	3	0	3	0	5	2	0	1	1	0	2	0	0
CT	BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	d	1	1	2	0	0	3	0	5	0	0	1	1	1	0	0
CT	BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	d	1	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
CT	FR	Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg	f	1	1	3	2	3	0	5	2	0	4	0	2	1	0	0
CT	GE	Chancellerie d'Etat du canton de Genève	f	1	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0
CT	GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	d	1	1	2	2	3	0	2	2	0	0	0	2	0	2	2
CT	GR	Cancelleria dello Stato dei Grigioni	d	1	1	3	2	3	0	2	0	0	0	0	2	5	0	4
CT	JU	Chancellerie d'Etat du canton du Jura	f	1	1	3	2	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2
CT	LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	d	1	1	3	0	4	0	3	0	0	4	2	0	0	2	3
CT	NE	Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel	f	1	1	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2
CT	NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	d	1	1	3	2	2	0	2	2	1	4	2	2	2	2	2
CT	OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	d	1	1	2	2	3	0	2	2	1	1	0	2	2	0	0
CT	SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	d	1	1	3	2	3	0	5	0	0	1	2	0	0	0	4
CT	SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	d	1	1	2	2	3	0	2	2	0	1	0	2	2	0	0
CT	SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	d	1	1	3	0	3	0	3	3	0	1	1	2	0	0	0
CT	SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	d	1	1	3	0	4	0	3	0	2	3	2	2	0	0	0
CT	TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	d	1	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0
CT	TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	i	1	1	3	1	1	1	2	2	0	4	0	0	2	0	0
CT	UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	d	1	1	2	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	0	0
CT	VD	Chancellerie d'Etat du canton de Valais	f	1	1	3	0	0	0	0	3	4	2	2	0	0	5	0
CT	VS	Chancellerie d'Etat du canton du Valais	f	1	1	2	2	3	2	2	2	0	2	0	0	0	2	2
CT	ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	d	1	1	3	2	3	0	3	0	0	1	1	2	0	0	5
CT	ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	d	1	1	2	2	4	5	2	2	1	1	1	2	2	0	0
CA	Conferenze e associazioni dei Cantoni																	
CA	DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA	d	1	1	2	2	2	0	2	2	1	1	0	2	2	2	2
CA	Cercl	Cercl'eau, Associazione degli esperti cantonali di biologia e chimica delle acque	d	1	1	2	0	0	0	2	2	1	1	2	2	2	0	0
CA	CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	d	1	1	2	2	2	0	2	2	1	1	0	2	2	2	2
CA	COSAC	Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali	d	1	1	3	0	0	0	3	0	0	4	2	1	0	1	5
CA	CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	d	1	1	2	2	2	0	2	2	1	1	0	2	2	0	0
CA	ACCS	Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	CSF	Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	Suissemelio	Associazione svizzera per lo sviluppo rurale	d	1	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	3
PP	Partiti politici																	
PP	PS	Partito socialista svizzero	d	1	1	3	0	0	0	4	0	0	4	5	0	1	0	0
PP	UDC	Unione democratica di centro	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACC	Associazioni nazionali mantello dei Comuni e delle città																	
ACC	KI	Infrastrutture comunali	d	1	1	3	2	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0
ACC	ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri	d	1	1	3	2	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0
ACC	UCS	Unione delle città svizzere	d	1	1	3	2	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0
GAU	Rappresentanti della gestione delle acque urbane																	
GAU	ERFA	ERFA Klärwerke Grossstädte CH	d	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	GRESE	Groupement Romand des Exploitants de Stations d'Epuraton	f	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	SSIGA	Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	d/f	1	1	3	2	0	2	4	0	0	0	0	2	0	0	0
GAU	ARAThunersee	ARA Thunersee	d	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	AVA	Abwasserverband Altenrhein	d	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	AWBR	Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	DTSPully	Pully Direction des travaux et des services industriels	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	ERZ	Entsorgung Stadt Zürich	d	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	ESG	Entsorgung Stadt St. Gallen	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	Hardwasser	Hardwasser AG	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	IWB	Industrielle Werke Basel	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	REAL	real Abwasser Luzern	d	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAU	SIG	Services Industriels de Genève	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	Associazioni economiche / rappresentanti di industria e artigianato																	
AIA	SAGV	Schweizer Arbeitgeberverband				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	SCI	scienceindustries	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	d	1	1	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0
AIA	Carbura	Carbura	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	CP	Centre Patronal	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	UP	Unione petrolifera	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	groupe-e	Groupe E SA	f	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	HKBB	Handelskammer beider Basel	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	Novartis	Novartis	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	Roche	Hoffmann-La Roche	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	Swissmem	Swissmem	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AIA	SwissTextiles	SwissTextiles	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OC	Organizzazioni di consumatori																	
OC	FRC	Fédération Romande des Consommateurs				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OC	kf	Konsumentenforum				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OC	SKS	Stiftung für Konsumentenschutz				2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	Organizzazioni di protezione dell'ambiente																	
OA	ProN	Pro Natura	d	1	1	3	0	0	0	5	0	0	4	5	1	1	0	0
OA	ASPU	ASPU/BirdLife Svizzera	d	1	1	3	0	0	0	5	0	0	4	5	1	1	0	0
OA	WWF	WWF Svizzera	d	1	1	3	0	0	0	5	0	0	4	5	1	1	0	0

Codici per tutte le colonne		Lingua		Pareri pervenuti	Interpellati	Finanziamento potenziamento impianti	Grado di approvazione aggregato	Esigenze emissioni impianti di depur.	Grado di approvazione aggregato	Art. 51 cpv. 1	Art. 51a	Art. 51b	Art. 51c	Art. 51c cpv. 1	Art. 51c cpv. 2	Art. 51c cpv. 3	Art. 51d	Art. 52a	Art. 52a cpv. 1	Art. 52a cpv. 2	Art. 52a cpv. 3	Art. 52a cpv. 4	Disposizioni transitorie cpv. 1	Altre osservazioni	IV	Allegato 3, 1 n. 2	Allegato 3, 1 n. 2 parametro n. 1	Allegato 3, 1 n. 2 parametro n. 2	Allegato 3, 1 n. 2 parametro n. 8	Allegato 3, 1 n. 2 parametro n. 9	Allegato 3, 1 n. 41	Allegato 3, 1 n. 41 cpv. 1	Allegato 3, 1 n. 41 cpv. 2	Allegato 3, 1 n. 42 cpv. 2					
0 nessun parere				0=no	1=si, 2= astensione																																		
1 piena approvazione																																							
2 approvazione con riserva																																							
3 posizione neutra o osservazioni positive o negative																																							
4 rigetto con riserva																																							
5 rigetto assoluto																																							
AC	Associazioni contadine																																						
AC	USC Unione Svizzera dei Contadini	f	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AC	AgorA Association des groupements et organisations romand de l'agriculture	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	AgriGE Association faitière de l'agriculture genevoise	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	ASVEI Associazione Svizzera Viticoltori-Vinificatori	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVBB Bauernverband beider Basel	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVGR Bündner Bauernverband	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVLU Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV)	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVNW Bäuerinnenverband Nidwalden	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVOW Bauernverband Obwalden	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVSO Solothurnischer Bauernverband	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVSZ Bauernvereinigung des Kt. Schwyz	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVUR Bauernverband Uri	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVVD Prométerre	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVZG Zuger Bauernverband	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	BVZH Zürcher Bauernverband	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	BVZSchw Zentralschweizer Bauernbund	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	CJA Chambre jurassienne d'agriculture	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	CNAV Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	FSPC Federazione Svizzera dei produttori di cereali	f	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	PSL Produttori Svizzeri di Latte	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	Suisseporcs Suisseporcs	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	SWBV Schweizer Weinbauernverband	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	TGL Verband Thurgauer Landwirtschaft	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	VITISWISS Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	USPV Unione svizzera produttori di verdura	d	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	USPP Unione svizzera dei produttori di patate	d	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AC	WLK Walliser Landwirtschaftskammer	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	Altre associazioni e federazioni																																						
AA	ARPEA Association romande pour la protection des eaux et de l'air	f	1	1	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	CHGEOL Associazione svizzera dei geologi	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	FSP Federazione Svizzera di Pesca	d	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	SSI Società Svizzera d'Idrogeologia	d	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	SVU Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	d	1	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	AGBerg AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	APF Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	d	1	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AA	ATS Swiss Engineering	f	1	0	0	0	0																																

A2 Abbreviazioni

Elenco generale delle abbreviazioni, compresi i gruppi partecipanti all'indagine conoscitiva

AA	Altre associazioni e federazioni
AP	Altri partecipanti
AC	Associazioni contadine
AIA	Associazioni economiche / rappresentanti di industria e artigianato
ACC	Associazioni nazionali mantello dei Comuni e delle città
CAPTE-N	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale
CAPTE-S	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati
CA	Conferenze e associazioni dei Cantoni
EQS	Environmental Quality Standards
IDA	Impianto di depurazione delle acque
LPAc	Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.01)
ORRPChim	Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)
OPAc	Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201)
OC	Organizzazioni di consumatori
OA	Organizzazioni di protezione dell'ambiente
PP	Partiti politici
GAU	Rappresentanti della gestione delle acque urbane
RAC	Regulatory Acceptable Concentrations
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
AVA	Abwasserverband Altenrhein	GAU
AGBerg	AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung	AA
Agridea	Agridea Lausanne	WE
ARATHunersee	ARA Thunersee	GAU
AWBR	Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein	GAU
ASPU	ASPU/BirdLife Svizzera	USO
AgorA	Association des groupements et organisations romand de l'agriculture	AC
AgriGE	Association faitière de l'agriculture genevoise	AC
ARPEA	Association romande pour la protection des eaux et de l'air	AA
ACCS	Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri	CA
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri	ACC
CHGEOL	Associazione svizzera dei geologi	AA
SVU	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	AA
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	GAU

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
APF	Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	AA
Suissemelio	Associazione svizzera per lo sviluppo rurale	CA
ASVEI	Associazione Svizzera Viticoltori-Vinificatori	AC
BVNW	Bäuerinnenverband Nidwalden	AC
BVBB	Bauernverband beider Basel	AC
BVOW	Bauernverband Obwalden	AC
BVUR	Bauernverband Uri	AC
BVSZ	Bauernvereinigung des Kantons Schwyz	AC
BVGR	Bündner Bauernverband	AC
Tissières	Bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA	AP
GR	Cancelleria dello Stato dei Grigioni	CT
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	CT
Carbura	Carbura	AIA
CP	Centre Patronal	AIA
Cercl	Cercl'eau, Associazione degli esperti cantonali di biologia e chimica delle acque	CA
CJA	Chambre jurassienne d'agriculture	AC
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	AC
GE	Chancellerie d'Etat du canton de Genève	CT
NE	Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel	CT
VD	Chancellerie d'Etat du canton de Vaud	CT
JU	Chancellerie d'Etat du canton du Jura	CT
VS	Chancellerie d'Etat du canton du Valais	CT
FR	Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg	CT
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	CA
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CA
CSF	Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali	CA
D CPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	CA
COSAC	Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali	CA
Consiglio dei PF	Consiglio dei PF	AP
ESG	Entsorgung Stadt St. Gallen	GAU
ERZ	Entsorgung Stadt Zürich	GAU
ERFA	ERFA Klärwerke Grossstädte CH	GAU
EBP	Ernst Basler und Partner AG	AP
FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali	AC
FSP	Federazione Svizzera di Pesca	AA
VITISWISS	Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura	AC
FFS	Ferrovie federali svizzere	AP
groupe-e	Groupe E SA	AIA
GRESE	Groupement Romand des Exploitants de Stations d'Épuration	GAU
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	AA
HKBB	Handelskammer beider Basel	AIA
Hardwasser	Hardwasser AG	GAU
Roche	Hoffmann-La Roche	AIA
IWB	Industrielle Werke Basel	GAU

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
KI	Infrastrutture comunali	ACC
WSL	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio	AP
EAWAG	Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque	AP
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	CT
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	CT
LZSG	Landwirtschaftliches Zentrum St. Gallen	AP
BVLU	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV)	AC
Novartis	Novartis	AIA
PS	Partito socialista svizzero	PP
ProN	Pro Natura	USO
PSL	Produttori Svizzeri di Latte	AC
BVVD	Prométerre	AC
DTSIPully	Pully Direction des travaux et des services industriels	GAU
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	CT
REAL	real Abwasser Luzern	GAU
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	CT
SWBV	Schweizer Weinbauernverband	AC
SCI	scienceindustries	AIA
SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana	AP
SIG	Services Industriels de Genève	GAU
SSI	Società Svizzera d'Idrogeologia	AA
SSIGA	Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque	GAU
BVSO	Solothurnischer Bauernverband	AC
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	CT
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	CT
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	CT
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	CT
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	CT
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	CT
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	CT
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	CT
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	CT
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	CT
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	CT
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	CT
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	CT
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	CT
Suisseporcs	Suisseporcs	AC
ATS	Swiss Engineering	AA
Swissmem	Swissmem	AIA
SwissTextiles	SwissTextiles	AIA
UCS	Unione delle città svizzere	ACC
UDC	Unione democratica di centro	PP
UP	Unione petrolifera	AIA
USC	Unione Svizzera dei Contadini	AC
USPP	Unione svizzera dei produttori di patate	AC
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	AIA
USPV	Unione svizzera produttori di verdura	AC

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
USB	Universitätsspital Basel	AP
TGL	Verband Thurgauer Landwirtschaft	AC
VIPFS	Vereinigung Inhaber privater Fischereirechte Schweiz	AA
WLK	Walliser Landwirtschaftskammer	AC
WWF	WWF Svizzera	USO
BVZSchw	Zentralschweizer Bauernbund	AC
BVZG	Zuger Bauernverband	AC
BVZH	Zürcher Bauernverband	AC